



Presentazione

In termini di cooperazione transfrontaliera, la frontiera franco-italiana, in particolare la parte meridionale, non è particolarmente attiva. Eppure è stata dotata di un nuovo strumento giuridico, il Trattato del Quirinale (2021), che è attualmente il più evoluto dei trattati bilaterali di integrazione delle frontiere all'interno dell'Unione europea : la *Ferrari* del suo genere! E il Trattato di Aquisgrana (2019) applicabile al frontiera franco-tedesca? Lo strumento franco-italiano è un testo molto più compiuto, perché chiarisce nuovi concetti di cooperazione transfrontaliera che sono ancora in gestazione nella relazione franco-tedesca. Nel Trattato di Aquisgrana non c'è traccia di queste innovazioni. Il Trattato del Quirinale è quindi un modello del suo genere? Non proprio, perché ogni confine fa parte di una relazione speciale tra due Stati. Anche se i trattati esistenti servono come fonte di ispirazione, le preoccupazioni specifiche hanno la precedenza nella negoziazione del nuovo trattato, sia Aquisgrana, che Quirinale o Barcellona... In breve, la *Ferrari* si adatta molto bene alle relazioni franco-italiane e i suoi meriti oggettivi non possono essere negati.

La disposizione principale dell'articolo 10 del Trattato del Quirinale sulla cooperazione transfrontaliera recita come segue: " La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune ". Non ci sono equivoci sulla portata di questa frase: il "bacino di vita" a cui si fa riferimento non ha nulla a che vedere con la definizione di «bacino di vita » utilizzata in Francia dall'INSEE, che è solo uno strumento statistico decisionale. Per quanto riguarda il trattato, il "bacino transfrontaliero" è un nuovo oggetto giuridico, perché è stabilito da uno strumento giuridico internazionale. La formula è prescrittiva, vale a dire che, secondo i termini del trattato, una nuova area viene creata a partire dalla linea di frontiera franco-italiana e ora la attraversa per tutta la sua lunghezza, penetrando nel territorio francese e italiano. Al momento dell'entrata in vigore del trattato è stato quindi creato uno spazio transnazionale. Gli abitanti della zona di confine in questione "condividono" un destino comune. Il presente indicativo è un imperativo. Occorre ora stabilire il significato e la portata di questa innovazione giuridica ideata dai redattori del Trattato del Quirinale. Lo scopo di questo studio è quello di fornire una base di discussione.

CONTENUTI

1. Introduzione, un trattato di integrazione transfrontaliera	p.3
1. " La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnessi".	
2. Alla frontiera	p.4
3. Uno spazio transfrontaliero da ristrutturare.....	p.4
4. Un'area stabilita dal trattato	p.4
5. La continuità del bacino di vita	p.5
6. La complessità della sua realizzazione.	p.5
2. Un bacino di vita « in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune ».	
7. Una conseguenza del bacino di vita	p.5
8. Il concetto cinese di comunità globale di destino.....	p.5
9. La comunità di destino in Nuova Caledonia	p.6
3. Costruire un bacino di vita, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni di confine	
10. Rinascimento della frontiera di Stato	p.6
11. Tenere conto degli interessi multipli nella determinazione del limite.....	p.7
12. Il precedente della Convenzione di Torino del 1861	p.7
13. Il precedente del Trattato di Parigi del 1947	p.7
14. Solidarietà di destino, un crogiolo di storia locale.....	p.9
4. La plasticità del bacino di vita transfrontaliero	
15. Il bacino transfrontaliero nel contesto dello spazio interno dell'Unione Europea	p.9
16. Il bacino transfrontaliero è una continuità spaziale	p.9
17. Territorio o bacino di vita	p.10
18. Il concetto di bacino	p.10
19. L'approccio del punto cieco	p.10
20. Il concetto di bacino di vita nella pratica nazionale	p.11
21. L'emergere di aree di vita transfrontaliere	p.12
5. "(Gli Stati) s'impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori".	
22. Una missione dei servizi statali	p.14
23. Com'è la vita quotidiana dei pendolari transfrontalieri?	p.14
6. Creare uno spazio di vita transfrontaliero	
24. Stati e territori, attori transfrontalieri comuni	p.14
25. La condizionalità dei progetti di cooperazione territoriale	p.15
26. Il duplice obiettivo della cooperazione territoriale nel bacino transfrontaliero	p.15
27. Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSSs)	p.16
28. Cooperazione territoriale europea e diplomazia di Stato	p.16
29. La forza degli OSSs nel contesto del Trattato del Quirinale	p.17
30. Combinare gli obiettivi della politica di coesione europea con gli OSSs	p.18
31. Il ruolo degli Stati nel bacino transfrontaliero	p.18
32. Conclusione e prospettive	p.18

1. Introduzione, un trattato di integrazione transfrontaliera.

La frontiera ? Questa parola, che il Trattato del Quirinale¹ sottolinea con una formula forte, è assente dal testo del Trattato franco-tedesco di Aquisgrana del 21 gennaio 1919², così come le formule "un bacino di vita interconnesso", "un destino comune" e la subordinazione della cooperazione territoriale agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSSs).

Il trattato franco-italiano del 26 novembre 2021 afferma così la sua specificità. Aquisgrana non è un vero e proprio omologo, né tanto meno un modello. Con il senno di poi, lo strumento franco-italiano sembra essere un testo molto più compiuto, perché enuncia nuovi concetti di cooperazione transfrontaliera che sono ancora in gestazione nel trattato franco-tedesco.. Quest'ultimo segue il percorso tracciato da una lunga pratica di cooperazione transfrontaliera, ma le abitudini acquisite non facilitano l'innovazione. I tre anni che separano la firma dei due trattati sono di grande importanza : la crisi del COVID-19 ha riportato alla mente la realtà giuridica della frontiera di Stato, fino ad allora oscurata nell'approccio europeo³. Tuttavia, il Trattato di amicizia e cooperazione franco-spagnolo, firmato a Barcellona il 19 gennaio 2023⁴, dopo il Trattato del Quirinale, non include i termini di quest'ultimo. La frontiera non è menzionata in quanto tale, né lo è la comunità di destino transfrontaliera. Mentre si afferma la specificità della zona di frontiera pirenaica, il Trattato di Barcellona fa riferimento a "zone di vita condivise" (una forma di contrazione delle formule "bacino di vita" e « destino comune ». Il singolare che contraddistingue la relazione franco-italiana (*un bacino di vita interconnesso*) lascia così il posto a un plurale che consente di cogliere le implicazioni transfrontaliere del regionalismo spagnolo. La tentazione di paragonare la situazione franco-monegasca al Trattato del Quirinale è forte: una frontiera aperta, una comunità di destino, un bacino transfrontaliero. Ma dobbiamo stare attenti a non cedere a questa tentazione, perché il rapporto di Monaco con la Francia è unico.

Tutti i confini sono per natura bilaterali e specifici. Naturalmente, la specificità di ogni confine può essere vista allo stesso modo in Italia, dove ogni integrazione di confine è diversa. Il bacino catalano è diverso da quello basco e la Spagna è restia a parlare di comunità di destino transfrontaliera in un contesto di richieste di autonomia. L'Italia, invece, promuove la continuità del confine con la Francia, perché esclude la singolarità della Valle d'Aosta. Ragioni in parte simili hanno quindi determinato soluzioni sostanzialmente diverse.

L'articolo 11, punto 7, del Trattato del Quirinale stabilisce che « Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti ». Tuttavia, l'indiscutibile principio dell'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione europea non richiede un'interpretazione altrettanto uniforme di analoghi trattati bilaterali che fanno parte della sua attuazione. Tuttavia, il Trattato del Quirinale è un modello innovativo di

¹ Trattato di cooperazione bilaterale rafforzata tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 26 novembre 2021, *JORF* n. 0032 del 07/02/2023.

² Trattato tra la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione e l'integrazione franco-tedesca, firmato ad Aquisgrana il 22 gennaio 1919, *JORF* n. 0036 del 12/02/2020.

³ "Quando, nel 2017, la Commissione europea ha adottato la sua comunicazione intitolata 'Potenziare la crescita e coesione nelle regioni frontaliere dell'Unione europea', nessuno sapeva che, tre anni dopo, avremmo preso piena coscienza dell'esistenza di frontiere interne con la chiusura di numerosi valichi e l'attuazione di misure senza precedenti, che hanno limitato la nostra libertà di movimento e ostacolato la vita transfrontaliera", *Le regioni frontaliere dell'UE: laboratori viventi dell'integrazione europea*, Relazione della Commissione europea del 14.07.2021, COM(2021) 393 definitivo.

⁴ Testo :

<https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/14/20828fdc7c713dc88e993c917c97dc1377f50a08.pdf> .

integrazione transfrontaliera. La sua originalità riflette la forte ambizione dei suoi redattori di creare una relazione unica. L'articolo 10, paragrafo 1, del trattato stabilisce che :

"La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le Parti s'impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori »⁵.

1. « La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso ».

2. Alla frontiera

Le prime parole dell'articolo 10 del Trattato ci portano direttamente alla frontiera di Stato. Per capire il Trattato del Quirinale, quindi, bisogna andare alla frontiera, camminare lungo la frontiera e pensare alle attività umane in termini di frontiera e non solo in termini di flussi o trasferimenti da un territorio nazionale all'altro. Il diritto dell'Unione europea ha abituato le persone a stare a cavallo dei cosiddetti confini interni, per meglio ignorarli. L'attuazione della politica di coesione europea ha di fatto trascurato queste aree di confine, che sono ancora pesantemente condizionate dalla frontiera e dai suoi inconvenienti. Il Trattato richiede che si ponga rimedio a questa situazione. È molto più interessante guardare all'orizzonte che essere costretti a non vedere oltre la propria porta di casa. Cosa sono i problemi dei servizi locali rispetto ai progetti di grandi linee ferroviarie che collegheranno le metropoli in un tempo inferiore a quello necessario per spostarsi tra i centri urbani e le periferie? Sembra molto più stimolante che le metropoli regionali lavorino insieme per sviluppare il concetto di "*città intelligente*" piuttosto che concentrarsi sul coordinamento degli orari degli autobus al confine!

3. Uno spazio transfrontaliero da ristrutturare

Il Trattato del Quirinale si concentra sulla prossimità e sulle questioni quotidiane. Manca forse di ambizione? Questa zona transfrontaliera, descritta come « un bacino di vita interconnesso », è in realtà un ecosistema di transizione tra il territorio francese e quello italiano. Evoca quello che gli ecologisti chiamano "ecotono", un ambiente di vita arricchito dalle interazioni tra foresta e prato (margine) o tra terra e mare (costa).

L'obiettivo del Trattato non è semplicemente quello di correggere le carenze della politica di coesione europea, ma di sfruttare l'eccezionale potenziale di sviluppo sostenibile dei confini nazionali nel contesto specifico delle frontiere interne dell'Unione europea. L'obiettivo è quello di avviare una politica congiunta franco-italiana di pianificazione del territorio locale per un confine considerato nel suo insieme e per un bacino transfrontaliero caratterizzato dalla continuità geografica. Ovunque, seguendo sistematicamente la linea di frontiera e le sue sinuosità, il Trattato del Quirinale chiede la riqualificazione, il recupero o la ristrutturazione dello spazio transfrontaliero.

4. Un'area stabilita dal trattato.

L'espressione "la frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso" è un imperativo categorico. Tuttavia, non si tratta di certezza nell'osservazione di un fatto, ma di una prescrizione legale formulata in un trattato internazionale. L'affermazione persuasiva si

⁵ A quanto pare la versione francese non ha sfumature di significato : " La frontière terrestre franco-italienne constitue un bassin de vie continu, où les populations française et italienne partagent un destin commun. Les Parties s'engagent à faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires ».

presenta come un sillogismo ridotto a due termini, l'antecedente (premessa) e il conseguente, cioè un *entimema*. Uno dei termini non può esistere senza l'altro, come nella formula di Descartes "Penso, dunque sono" (Ac.1798) (*cogito ergo sum*). La frontiera costituisce, stabilisce, crea, fonda e genera un ambiente di vita continuo. La continuità è indefinita e quindi limitata. Si applica non solo alla profondità del confine, ma anche alla sua intera lunghezza. Con la sua inclusione in un trattato internazionale, il gruppo nominale « un bacino di vita interconnesso » acquisisce il carattere di concetto giuridico. Il significato e la portata delle parole devono necessariamente essere determinati esclusivamente applicando le regole universali che disciplinano l'interpretazione dei trattati (articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). Le parole, e i segni in generale, acquistano significato attraverso la loro contestualizzazione, e il contesto del gruppo di parole in questione è il testo del Trattato del Quirinale.

5. La continuità del bacino di vita.

Anche il deserto dell'alta montagna è quindi un elemento del bacino transfrontaliero, per la semplice ragione che il trattato lo stabilisce.

Se, provenendo da Nizza, risalgo la valle della Vésubie - sentieri d'acqua, sentieri di persone - raggiungo infine il Col de Fenestre, giustamente chiamato così, a 2.470 metri di altitudine. Questa cresta inferiore apre un passaggio naturale verso l'Italia. In questo ammasso roccioso spiccano i resti delle opere Maginot. Davanti a me si trova il Parco naturale delle Alpi marittime, lasciandosi alle spalle il sentiero che conduce al *Parc national du Mercantour*. In base al Trattato del Quirinale, il confine dove mi trovo costituisce una zona di vita transfrontaliera continua che si estende nell'entroterra e oltre. Il passaggio apre le montagne alla libera circolazione delle persone e... dei camosci. Ora è diventato ancora più importante, perché unisce le zone di confine che collega.

Non sono alla fine del mondo, ai margini del vuoto, ma al centro luminoso di uno spazio franco-italiano integrato, fattore di co-sviluppo delle persone e... dei camosci che lo abitano. In seguito al Trattato del Quirinale, lo spazio interno dell'Unione Europea si estende dal primo chilometro di frontiera, attraverso i confini di Francia e Italia.

Ma solo in teoria.

6. La complessità della sua realizzazione

In quella che è ormai diventata una terra di missione, la parola di Roma sembra lontana! In un modo o nell'altro, i gestori dei parchi naturali e i rappresentanti eletti dei territori interessati dovranno mettere in atto quello che il trattato prescrive loro. Il benessere e la realizzazione delle popolazioni di confine italiane e francesi sono ora la loro missione comune, Roma fornisce loro il breviario degli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 (*quid est?*), e loro dovranno adattare la loro azione e modificare i loro obiettivi perché sono i responsabili dell'attuazione del trattato.

Ma « La strada dal calice alle labbra è lunga », diciamo in francese : tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

2. Un bacino di vita « in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune ».

7. Le conseguenze del bacino di vita

Il fatto che le popolazioni appartengano a un bacino transfrontaliero attraverso una frontiera comune, crea una "comunità di destino". Per "destino" si intende quella parte dell'esistenza umana che è determinata da fattori al di fuori del nostro controllo. Si dice che le persone condividono lo stesso destino, un'espressione che assume una particolare risonanza se collegata alla comune esposizione a eventi naturali catastrofici come siccità, inondazioni, incendi, terremoti e maremoti. L'espressione "comunità di destino" viene usata spesso. Ma è sempre usata in modo appropriato? In questo caso è sufficiente considerarla nel contesto di un rapporto collettivo di dipendenza da un'area geografica per comprenderne la portata nel contesto dell'articolo 10 del Trattato del Quirinale.

8. Il concetto cinese Il concetto cinese di comunità globale di destino

La Cina ha recentemente pubblicato un documento che espone la sua visione delle relazioni internazionali: *A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions*. La relazione tra questa dottrina di una "comunità globale di destino condiviso" e i "principi di coesistenza pacifica" derivati dall'accordo sino-indiano sul Tibet (il *Panch Shila*) del 1954 è evidente. In questa sede ci interessa solo la giustificazione di questa etica della coesistenza delle nazioni e non il suo valore intrinseco o la sua portata rispetto agli impegni internazionali, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite. L'accordo del 1954 è stata la prima manifestazione internazionale di una dottrina del Partito Comunista Cinese (Repubblica Popolare Cinese). Il documento del 2023 è introdotto dal seguente paragrafo:

"Nell'universo esiste una sola Terra, la casa comune dell'umanità. Purtroppo, questo pianeta da cui dipendiamo per il nostro sostentamento sta affrontando crisi immense e senza precedenti, sia note che sconosciute, sia prevedibili che imprevedibili. La domanda se la civiltà umana possa sopravvivere è diventata una questione esistenziale che deve essere affrontata con slancio. Sempre più persone si rendono conto che, più che accumulare ricchezze materiali, il compito più urgente è trovare una guida per lo sviluppo sostenibile della civiltà umana, perché tutti abbiamo a cuore il nostro futuro"⁶.

Il testo fa riferimento *alla Terra come casa comune dell'umanità*, un luogo condiviso da tutti gli esseri umani e da cui tutti dipendono per il loro sostentamento. Oltre alla codipendenza, c'è un elemento temporale, ovvero una dimensione intergenerazionale (sviluppo sostenibile).

9. La comunità di destino in Nuova Caledonia

In Francia, il riferimento a una "comunità di destino" si applica generalmente al compromesso forgiato dall'Accordo di Nouméa sul processo di decolonizzazione della Nuova Caledonia del 5 maggio 1998⁷. La transizione post coloniale è stata realizzata sulla base di una cittadinanza multi-etnica della Nuova Caledonia, una variante territoriale della nazionalità francese, di cui beneficiano sia le popolazioni originarie sia gli altri gruppi che vivono nel territorio. La "comunità di destino" esprime la scelta della coesistenza di queste comunità in un'uguaglianza di diritti che verrebbe preservata, qualunque sia il futuro dell'arcipelago, l'indipendenza o la permanenza nella Repubblica francese. In breve, queste popolazioni sono destinate a vivere insieme, perché si sono stabilite su queste isole, che sono la loro casa comune. Il destino di questi gruppi è quindi legato dalla geografia. La loro coesistenza e codipendenza genera *una comunità di destino* e la sfida per questa comunità umana divisa è ancora quella di formare una *comunità di intenti* guidata da un'identità collettiva, dal desiderio di vivere

⁶ Una comunità globale dal futuro condiviso: proposte e azioni della Cina, 26/09/2023, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202309/t20230926_11150122.html.

⁷ Accordo sulla Nuova Caledonia firmato a Nouméa il 5 maggio 1998, JORF n. 121 del 27 maggio 1998.

insieme o, per dirla con Ernest Renan, dal "sogno di un futuro condiviso"⁸. La "comunità di destino" non è di per sé una comunità politica. Esprime una solidarietà tra i residenti che nasce dalla vicinanza, dal vicinato e dalla condivisione di uno spazio vitale da cui dipendono.

3. Costruire un bacino di vita, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni di confine

10. Il ripristino della frontiera di Stato

Il ripristino della frontiera di Stato è la caratteristica essenziale del Trattato del Quirinale. Certo, la polisemia della parola « frontiera » non ne facilita la comprensione. Tuttavia, non si può discutere l'oggetto designato dall'accordo interstatale. Si tratta della linea di frontiera terrestre condivisa tra Francia e Italia, definita da una serie di coordinate geografiche e materializzata da cippi o altri segni visibili. La funzione concordata del confine stabilito è quella di garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra i due Stati, perché esso è stabile, definitivo e visibile. L'oggetto e la sua funzione sono quindi perfettamente paragonabili alla registrazione della proprietà terriera e alla demarcazione delle parcelle. L'identificazione della linea di frontiera è tanto più importante in quanto l'esclusività dell'autorità di uno Stato sul proprio territorio è la regola primaria del diritto internazionale⁹. La definizione precisa del confine terrestre garantisce la corretta applicazione dell'esclusività della giurisdizione territoriale: determina con precisione l'ambito spaziale di applicazione della legge italiana e francese, i limiti spaziali della giurisdizione delle autorità pubbliche, sia centrali che locali, e i limiti della proprietà fondiaria soggetta alla legge italiana o francese. Il principio di territorialità si applica in particolare ai servizi pubblici. Tuttavia, le frontiere non allontanano gli Stati confinanti, perché legano i rispettivi territori. Questa vicinanza spaziale dà origine a un'interdipendenza di vicinato e a una comunità di interessi. In questo senso, la frontiera ha un effetto transfrontaliero, una sua transfrontalierità.

11. Tener conto degli interessi multipli nella determinazione del limite

Il confine di Stato fa parte della relazione tra due Stati. È basato sullo Stato ed è bilaterale. Tuttavia, la sua determinazione tiene generalmente conto di interessi che non sono strettamente interstatuali. La Convenzione di delimitazione tra la Francia e la Sardegna, conclusa a Torino il 7 marzo 1861, teneva conto prima del tempo della necessità di preservare aree naturali sensibili e degne di nota, con il pretesto di conservare le riserve di caccia del re di Sardegna Vittorio Emanuele.

Anche gli interessi delle popolazioni di confine influenzano la demarcazione di una frontiera. La scelta della riva di un fiume per tracciare una frontiera garantisce l'accesso all'acqua a tutte le popolazioni; la scelta dell'alveo o della mezzera di un canale navigabile consente l'accesso alla navigazione a tutti; l'utilizzo di pozzi come punti di riferimento per la demarcazione non svantaggia alcun gruppo di popolazione nelle aree desertiche nomadi.

⁸ Ernest Renan, "Qu'est-ce qu'une nation?", conferenza tenuta alla Sorbona l'11 marzo 1882, Parigi, Calmann Lévy, 1882, 30 pagine.

⁹ "(...) la principale limitazione che il diritto internazionale impone allo Stato è quella di escludere - a meno che non vi sia una norma permissiva in senso contrario - qualsiasi esercizio del suo potere nel territorio di un altro Stato. In questo senso, la giurisdizione è certamente territoriale; non potrebbe essere esercitata al di fuori del territorio, se non in virtù di una norma permissiva derivante dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione", CIG, Sentenza del 07.09.1927, *Aff. du Lotus*, *Rec. Série A*, n°10, pagg. 18-19.

12. Il precedente della Convenzione di Torino del 7 marzo 1861¹⁰

Lo scopo dei trattati di frontiera è quello di incidere sulle condizioni di vita delle popolazioni frontaliere. Ad esempio, la Convenzione di Torino del 1861 stabilisce un meccanismo che consente ai proprietari le cui proprietà sono situate oltre il confine di attraversarlo liberamente per continuare a coltivarle. L'articolo 3 della Convenzione crea una forma di zona franca funzionale che copre le proprietà fondiari situate a non più di 5 km in linea d'area dalla frontiera (mezzo metro). Le zone franche del Pays de Gex e della Savoia (Trattato di Parigi 1815 e Trattato di Torino 1816) garantivano la libera circolazione dei prodotti agricoli verso Ginevra. L'articolo 3 conferiva ai sardi e ai contadini francesi in prossimità della frontiera il proprio diritto di circolazione, che poteva essere trasferito solo per successione. I redattori della Convenzione si preoccuparono quindi, aprendo alla mobilità, di preservare il sostentamento degli abitanti della zona di confine.

13. Il precedente del Trattato di Parigi del 1947

Il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 prevede anche un meccanismo correttivo volto a limitare i disagi della frontiera per le popolazioni frontaliere. Le modifiche alla frontiera franco-italiana previste dall'articolo 2 del Trattato di pace al colle del Petit Saint-Bernard, all'altopiano del Mont-Cenis, al Mont Thabor-Chaberton e alle alte valli della Tinée, della Vésubie e della Roya hanno avuto l'effetto di smembrare tre comuni italiani (Briga Marittima, Olivetta San Michèle e Valdieri) e di separare alcuni comuni da una parte dei loro beni comunali. Si tratta dei comuni italiani di Airolo, Bardonecchia, Clavière, Cesana, Dolceacqua, Entraque, Ferrera Cenisia, La Thuile, Limone Piemonte, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, Venalzio e Vinadio e del comune francese di Tenda. In assenza di un accordo tra Francia e Italia, la questione della distribuzione dei beni comunali di questi comuni, il cui territorio era stato modificato dal Trattato di pace, fu oggetto di un arbitrato internazionale¹¹. La Commissione di conciliazione franco-italiana emise due decisioni sulla distribuzione dei beni comunali tra i comuni interessati, basate sul "mantenimento dei servizi comunali necessari agli abitanti". In questo modo, il regime internazionale di successione statale applicabile ai beni pubblici è stato adattato per garantire la prevalenza degli interessi degli abitanti della zona di confine.

¹⁰ « Art. 3. Il est entendu que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d'usage, non plus qu'aux servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des établissements publics des pays respectifs.

Les Français propriétaires, à la date du Traité d'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, de terres situées en Piémont dans le demi-myriamètre de la nouvelle frontière, et les Piémontais propriétaires, à la même date et dans les mêmes limites, de terres situées en France, jouiront de la liberté d'importer en France et dans les Etats sardes, sans avoir à acquitter aucun droit de douane ni à la sortie, ni à l'entrée, soit du Piémont, soit de France, les denrées provenant de la récolte de ces terres, ainsi que les coupes de bois, le lait, le beurre, les fromages et la laine ayant la même origine.

Dans les limites qui viennent d'être indiquées les Français propriétaires dans les Etats sardes, et les Piémontais propriétaires en France seront admis à transporter en franchise, d'un pays dans l'autre, les engrais destinés à l'amendement de leurs terres et les grains nécessaires aux semences ».

¹¹ Annexe XIV du Traité, « Dispositions économiques et financières relatives aux territoires cédés ». Chapitre 18 « les Etats successeurs et l'Italie concluront des accords répartissant d'une manière juste et équitable les biens de toute collectivité publique locale existante, dont le territoire se trouve divisé par une frontière établie en vertu du présent Traité, et assurant le maintien de ceux des services communaux nécessaires aux habitants qui ne sont pas expressément visés par d'autres dispositions du Traité ». Décisions de la Commission de conciliation franco-italienne n° 145 et 163, 20 Janvier et 9 Octobre 1953, RSA, vol XIII, PP 501-549.

E altrove?

Il problema di preservare i diritti degli abitanti quando si delimitano i confini è tanto antico quanto universale ed è essenzialmente legato alla nozione stessa di frontiera internazionale. Ad esempio, il Trattato di Jay, firmato il 19 novembre 1794 dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, nello stabilire la frontiera fra Canada e Stati Uniti, tagliava in due il territorio tradizionale di circa trenta nazioni indiane. L'articolo 3 del trattato consente ai membri delle comunità indigene di vivere su entrambi i lati del frontiera, di attraversarla liberamente e di non essere soggetti a dazi o tasse sui loro beni personali durante l'attraversamento. Il trattato non è stato incorporato nella legge canadese e il Canada si rifiuta di applicare formalmente questa disposizione. Nel 2024, gli indiani (*Jay Treaty Border Alliance*) chiedono più che mai il rispetto del Trattato di Jay e si spera che i due Stati possano presto chiarire le condizioni in cui il confine può essere attraversato liberamente, 230 anni dopo la firma del Trattato di Jay! La giurisprudenza internazionale ha sancito in diverse occasioni i diritti degli abitanti interessati da un frontiera. Ad esempio, nella sentenza del 13 luglio 2009 nel caso *Droits de navigation et droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua)*, la Corte internazionale di giustizia ha affermato che "il n'a pas pu être dans l'intention des auteurs du traité de 1858 de dénier aux habitants de la rive costa-ricienne du fleuve, là où cette rive constitue la frontière entre les deux Etats, le droit d'emprunter le fleuve dans la mesure nécessaire à la satisfaction de leurs besoins essentiels, compte tenu de la configuration des lieux, et en dehors même de toute activité de nature commerciale. Tout en choisissant, en vertu de l'article II du traité, de fixer la frontière à la rive, les parties doivent être présumées, eu égard au contexte historique de la conclusion de ce traité, ainsi qu'à son objet et à son but tels que définis par le préambule et l'article premier, avoir entendu maintenir au profit des riverains costa-riciens un droit minimal de navigation afin qu'ils puissent continuer à mener une vie normale dans les villages qui longent le fleuve. La Cour considère qu'un tel droit, s'il ne peut découler des termes exprès de l'article VI, peut en revanche être déduit des dispositions du traité dans son sens et notamment de la manière dont celui-ci définit la frontière », par. 79, *Rec.* p. 146.

14. Solidarietà di destino, crogiolo della storia locale

Accanto alla "transfrontalità" interstatale derivante dalla frontiera confinante tra Francia e Italia, esiste una "transfrontalità" corrispondente a una solidarietà di interessi tra gli abitanti. La comunità di destino affermata dal Trattato del Quirinale non è sorta per generazione spontanea. "Ciò che è stato sarà, ciò che è stato fatto sarà fatto di nuovo, e non c'è nulla di nuovo sotto il sole" (Ecclesiaste I, 9). La dimensione umana delle relazioni transfrontaliere è il crogiolo della storia di questo confine, che ha subito numerose riorganizzazioni politiche nel corso degli anni. La stazione mussoliniana di Saint-Dalmas-de Tende può aver annubiato le menti sul tema della ferrovia, ma il progetto titanico di un doppio collegamento ferroviario attraverso la Roya, stabilito dalla Convenzione franco-italiana del 1904, non aveva altro scopo che quello di rispondere alle aspirazioni convergenti delle popolazioni francesi e italiane¹². Il collegamento tra il Piemonte italiano e la Riviera mediterranea attraverso le Alpi è stato una preoccupazione costante delle popolazioni locali fin..., probabilmente, dall'età del bronzo.

Questa dimensione umana delle relazioni transfrontaliere, un'identità locale condivisa, è anche un elemento chiave della cooperazione bilaterale franco-italiana e contribuisce alla natura speciale delle

¹² Philippe Weckel, *Les dossiers de la Roya: la gestion de l'eau de la Roya, Le Chemin de fer de la Roya*, dicembre 2023: https://cerdacff.univ-cotedazur.fr/medias/fichier/dossiers-de-la-roya-diter-p-weckel-1_1702990734527-pdf?ID_FICHE=1096015&INLINE=FALSE

relazioni tra Roma e Parigi. La comunità locale di destino era nella mente delle persone prima che fosse fissata nel Trattato del Quirinale.

4. La plasticità del bacino di vita transfrontaliero

15. Il bacino transfrontaliero nel contesto dello spazio interno dell'Unione europea

La Convenzione di Torino del 1861 e il Trattato di pace del 1947 hanno apportato modifiche al regime delle frontiere che non corrispondono a rettifiche dei confini. Essi dimostrano la volontà degli Stati di preservare gli interessi essenziali delle loro popolazioni di fronte allo sconvolgimento spaziale causato dalla demarcazione della frontiera terrestre. Tuttavia, questo contesto, quello delle normali relazioni di vicinato, ha lasciato il posto all'integrazione spaziale europea, che limita notevolmente l'effetto di separazione della frontiera. Le popolazioni italiane e francesi non sono più confinate nel loro territorio nazionale, perché godono di libertà di movimento e di risiedere all'interno dell'UE. Si dice che le frontiere "fisiche" siano state eliminate. Di conseguenza, non esiste più una corrispondenza necessaria tra lo spazio vitale delle popolazioni di confine e il territorio nazionale: esse possono attraversare il confine a piacimento per soddisfare le loro esigenze quotidiane. Tuttavia, le interazioni transfrontaliere sono ancora limitate o ostacolate da ostacoli legali. La frontiera giuridica non è stata abolita e crea una discontinuità spaziale nei quadri giuridici e nelle politiche pubbliche. La legislazione è diversa dai due i lati del frontiera; i servizi pubblici si fermano lì. Vicino alla frontiera, nella zona di transizione tra i territori nazionali, gli ostacoli legali alla piena realizzazione dello spazio interno sono particolarmente acuti.

16. Il bacino transfrontaliero è una continuità spaziale

L'area geografica su cui si concentra il trattato del Quirinale non corrisponde a un nuovo territorio. Il bacino transfrontaliero è semplicemente una continuità spaziale dello spazio interno europeo: uno spazio aperto all'interno dello spazio europeo, senza un confine preciso. Si fonde gradualmente con quest'ultimo e consente l'attenuazione degli effetti negativi del frontiera legale. Se lo paragoniamo a un ecosistema o a interazioni urbane/rurali, possiamo vedere chiaramente questa graduale diluizione, questo effetto gradiente, che accompagna la distanza dal centro. In questo caso, il centro è la frontiera di Stato.

17. Territorio o bacino?

Voltaire ha raccontato la natura complicata dei rapporto fra gli abitanti: "Colmar, una città metà tedesca, metà francese e tutta irochese". Chi era il "padrone di Ferney", che si stabilì infine alle porte di Ginevra, un Cheyenne o un Huron? Se i redattori del Trattato del Quirinale avessero scritto "La frontiera franco-italiana costituisce un *territorio continuo di vita*", a cosa dovremmo riferirci? L'espressione "territorio di vita" sarebbe la sintesi perfetta e mirabile della giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell'uomo relativa ai diritti collettivi delle comunità amerindie!¹³ Il trattato avrebbe istituito una riserva indiana sulla cresta delle Alpi. Quale nome indiano avrebbero scelto gli uomini di frontiera delle Alpi meridionali?

I geografi tendono spesso a usare la parola "territorio" come termine generico, in definitiva equivalente alla parola "spazio". Tuttavia, il significato giuridico della parola "territorio" è ristretto: si

¹³ RINALDI K., « Le droit des populations autochtones et tribales à la propriété dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme », in *Le particularisme interaméricain des droits de l'Homme* (ed. a cura di L. HENNEBEL e H. TIGROUDJA), Parigi, A. Pedone, 2009, pp. 215-250.

riferisce all'area spaziale in cui un'autorità territoriale esercita la propria giurisdizione. È il suo "dominio" ed è un'area necessariamente limitata. È così che ci si riferisce al *dominium dello Stato*. Il territorio è un istituto giuridico prima di designare un'area. I redattori hanno utilizzato il termine "bacino" perché corrisponde alla natura specifica dell'area geografica stabilita dal trattato, che non è un nuovo territorio. La scelta di questo termine permette di circoscrivere l'ambito delle relazioni transfrontaliere come un'identità locale condivisa basata sulla prossimità, escludendo qualsiasi riferimento a un perimetro, cioè a un confine spaziale specifico.

18. Il concetto di bacino

Il termine bacino in latino è utilizzato per indicare un utensile o un oggetto di uso quotidiano, un grande piatto cavo usato principalmente per lavarsi. Si pensa che sia di origine celtica (*bac*, cavità). Dopo aver controllato, sembra che gli usi della parola nelle due lingue autentiche siano compatibili con un'interpretazione uniforme del trattato. L'esercizio sarebbe già più difficile in inglese (*basin*) e la parola tedesca *becken* non sembra appropriata per designare un'area geografica. La parola bacino è usata per analogia con la forma dell'utensile. In anatomia, ad esempio, si usa per denominare le ossa pelviche (bacino). In geografia, si riferisce a una depressione o a una pianura. In geologia, si riferisce a un bacino sedimentario. La parola spesso si riferisce alla sua forma e al suo contenuto, un bacino idrico, strutture portuali, ma anche aree geografiche: bacino lacustre, bacino fluviale, bacino marittimo, bacino forestale. Con lo spartiacque o il bacino idrografico possiamo ancora evocare un contenuto : è un'area che svolge una funzione di drenaggio. Il bacino siderurgico della Ruhr comprende una serie di beni e attività legate all'industria siderurgica. Con il *bacino occupazionale* ci allontaniamo dall'utensile originario: esso "contiene" una capacità di offrire posti di lavoro e di occuparli. Ciò che il bacino del Mediterraneo "contiene" può essere descritto in molti modi. È un bacino marittimo, ma possiamo analizzare anche i suoi bacini idrografici, culturali, migratori e geopolitici. In sostanza, cos'è il Mediterraneo se non la combinazione di tutti questi approcci, che non hanno lo stesso perimetro ma si applicano allo stesso oggetto complesso? E il bacino del Mediterraneo ha dei sottobacini. Il Mediterraneo, il "mare di mezzo" (*Mittelmeer*), è una zona di convergenza, una confluenza di tre masse continentali, un'area di interazione. La distanza in sé è irrilevante: significativa è solo la densità dell'influenza di un fattore o di un altro. Sia che si guardi al suo passato sia che si pensi al suo futuro, il Mediterraneo è sempre stato e rimarrà un confine aperto e un campo di interazione. Ed è comprensibile che un frontiera attraversata in entrambe le direzioni possa essere un focolaio di interazione sociale.

19. L'approccio del punto cieco

Trasposto al bacino transfrontaliero, l'approccio del campo di interazione sociale rappresenta un cambiamento di paradigma nella gestione del territorio. Impone un approccio a macchia d'olio: è necessario ricentrarsi sulla periferia del territorio affinché tutto il suo ambito sia trattato allo stesso modo in termini di accesso concreto degli abitanti ai beni pubblici. Si tratta innanzitutto di un cambiamento di mentalità. Il senso comune percepisce ancora la zona di confine come il limite del territorio nazionale, una zona grigia, un'incognita e una variabile, e il frontiera come un recinto, un muro da abbattere. Il 19 novembre 1794 il Regno Unito e gli Stati Uniti firmarono il Trattato di Jay. Stabili definitivamente il concetto di frontiera internazionale. La regola dell'*uti posseditis juris*, il cui riconoscimento accompagnò la decolonizzazione spagnola delle Americhe negli anni Venti del XIX secolo, escludeva l'esistenza di un minimo appezzamento di territorio inadatto (*terra nullius*) al frontiera tra due Stati, rafforzando così la nozione di frontiera internazionale. A distanza di due secoli, la conoscenza di questa pratica universale non ha ancora permeato la mente delle persone e il ragionamento generale corrisponde a una proiezione mentale dalla capitale alla periferia. La frontiera è spesso percepita come una rappresentazione dello spazio (cartografia) che dà luogo a ragionamenti

basati su rapporti di scala. Tuttavia, il potere dello Stato è presente con la stessa intensità su tutto il suo territorio. Il proprietario di un terreno può indicare il terreno e dire: "il confine è lì", indipendentemente dal fatto che l'area sia chiusa o meno. È lì, nel paesaggio, non nel catasto. Allo stesso modo, se vi mettete le scarpe e salite su una montagna, troverete il frontiera di Stato sulla cresta, e non sarà una recinzione.

È fondamentale insegnare alla gente che cos'è la frontiera di Stato, ma la resistenza del senso comune è tenace. La frontiera, nel senso comune, è una visione della mente e non è politicamente neutrale. La visione del territorio deve tornare a essere la visione della terra, la terra su cui camminiamo, applicabile al primo chilometro di frontiera. Questo è lo spirito del Trattato del Quirinale che la lettura suggerisce.

20. Il concetto di "bassin de vie" nella pratica nazionale

Il riferimento al "bassin de vie" nella gestione del territorio nazionale sarebbe una peculiarità francese. Non pretendiamo che questo modello abbia rilevanza nell'interpretazione del Trattato del Quirinale, ma è utile comprendere questo approccio specifico, che è comunque all'origine del concetto. La zonizzazione in bacini di vita copre l'intero territorio francese, esclusa Mayotte¹⁴. Si basa su un database (BPE), che elenca la gamma di servizi e strutture disponibili a livello comunale e viene aggiornato ogni anno. Le strutture e i servizi sono suddivisi in sette aree principali: servizi alla persona, commercio, istruzione, sanità e servizi sociali, trasporti e viaggi, sport, tempo libero e cultura, turismo. Il BPE fornisce solo uno stock di strutture e quindi non ci permette di determinare i flussi di accesso a queste strutture. L'*Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)* utilizza quindi flussi teorici di accesso alle strutture aggregando il comune più vicino con una struttura mancante in un determinato comune. L'INSEE ha rinunciato a qualsiasi riferimento all'occupazione. In breve, valuta una presunta attrattività solo in base alla disponibilità di strutture per determinare i centri abitativi transcomunali. L'abitazione, l'occupazione, la mobilità, i beni e i servizi ambientali, la qualità della vita e altri aspetti che rispondono alle esigenze quotidiane dei residenti locali non sono inclusi in questo lavoro di aggregazione di dati statistici che dovrebbe aiutare le autorità locali a prendere decisioni. Inizialmente, nel 1994, l'INSEE ha definito piccoli bacini di utenza, zone in cui i residenti potevano trovare la maggior parte dei negozi e dei servizi. Successivamente, sono state aggiunte le strutture pubbliche, ma l'approccio non è cambiato in modo sostanziale, poiché l'utente si è aggiunto al cliente.

La definizione di bacino di vita utilizzata dall'INSEE esprime chiaramente questo scopo limitato:

"Il bacino di vita (2012) è l'area più piccola in cui i residenti hanno accesso alle strutture e ai servizi più comuni".

Il bacino di vita può giustificare il perimetro delle intercomunalità proponendo una corrispondenza con l'esperienza vissuta degli abitanti, ma questo "territorio geografico" fatica ad affermarsi in relazione ai raggruppamenti istituzionalizzati.

Lo *Schéma de développement du territoire (SDT) de la Wallonie*¹⁵, che definisce la strategia territoriale della regione, fa esplicito riferimento al concetto di bacino di vita. Si tratta di "un'area di riferimento che riguarda le questioni di sviluppo territoriale e i progetti che vanno oltre i confini comunali". In particolare, si basa sui principali mezzi di trasporto utilizzati dai residenti per accedere a servizi e strutture chiave e a beni di consumo semi-correnti, nonché sulla volontà politica regionale e

¹⁴ LEVY Q., MORA V. PRUSSE S. (Insee), *Le nouveau zonage en bassins de vie 2022 : 1 700 bassins de vie façonnent le territoire national*, <https://www.insee.fr/fr/statistiques/7455752>.

¹⁵ *Schéma de développement du territoire (SDT)*, territorio vallone SPW, https://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_aménagement/amenagement/sdt.

locale di sviluppare un progetto per l'area. Ogni bacino di vita è costituito da centri urbani e rurali diversificati e gerarchizzati che consentono lo sviluppo equilibrato della regione"¹⁶. Nel contesto vallone, il bacino di vita costituirebbe un quadro di cooperazione sovracomunale che collega i centri urbani al loro *hinterland* rurale.

In Svizzera, l'Ufficio federale di statistica ha individuato 101 bacini occupazionali e 16 grandi bacini occupazionali¹⁷.

"Un bacino occupazionale è una regione in cui vive e lavora la maggior parte dei lavoratori. In altre parole, la maggior parte di loro non lascia questa zona per andare a lavorare. I bacini occupazionali coprono l'intero territorio francese. A differenza degli agglomerati urbani, non sono necessariamente collegati ai grandi centri urbani".

L'Ufficio specifica che :

"Le aree di occupazione sono utilizzate a fini di analisi e rappresentazione cartografica, sia dalle amministrazioni pubbliche, sia dalla ricerca o dal settore privato. Consentono di effettuare analisi su una scala intermedia tra cantoni e comuni. Forniscono una visione aggiuntiva raggruppando i comuni in base ai loro attuali collegamenti funzionali, senza tenere conto dei confini istituzionali esistenti (distretti o cantoni)".

21. L'emergere di aree di vita transfrontaliere

Il Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) Grand Est ha presentato un quadro convincente sui bacini transfrontalieri¹⁸. Sono emersi naturalmente come risultato dei legami di interdipendenza creati attraverso il confine dopo l'abolizione delle frontiere fisiche. Si pensa che ce ne siano molti lungo i 700 km della frontiera della regione del Grand Est. Tuttavia, sembra difficile determinarne l'identificazione e la portata.

"Sono (...) sia le pratiche (attività) che le rappresentazioni (appartenenza, attaccamento) a fare di uno spazio transnazionale uno spazio di vita transfrontaliero. Quest'ultimo potrebbe quindi essere definito come uno spazio vissuto e percepito come tale dai residenti di confine. Poiché tutti differiscono nelle loro pratiche e percezioni, la precisa delimitazione geografica del bacino transfrontaliero sembra illusoria e passa in secondo piano; più importanti del suo perimetro esatto sono i flussi che si svolgono al suo interno"¹⁹.

L'approccio del CESER Grand Est presenta analogie e differenze con le disposizioni del Trattato del Quirinale. Il bacino transfrontaliero risulta da un insieme di pratiche, attività, flussi transfrontalieri (traffico transfrontaliero locale) e da una rappresentazione collettiva di appartenenza e attaccamento, quindi da un'identità transnazionale. Sono lo sviluppo delle interazioni attraverso il confine per le esigenze della vita quotidiana e la cristallizzazione di una comunità di destino per gli abitanti dello spazio transnazionale che danno "naturalmente" origine al bacino di vita. La convergenza con il Trattato del Quirinale è perfetta in questo senso. Le differenze sono comunque significative. Sul

¹⁶ DESTATTE P., "Qu'est-ce qu'un bassin de vie en Wallonie?", <https://phd2050.org/2012/11/29/bassin-de-vie-en-wallonie/>.

¹⁷ Aree di occupazione e grandi aree di occupazione, Ufficio federale di statistica, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/espace-environnement/nomenclatures/lma.assetdetail.21024462.html>.

¹⁸ CESER Grand Est, *Zone di vita transfrontaliere, laboratori per l'integrazione europea*, relazione adottata il 10 novembre 2022, <https://www.ceser-grandest.fr/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-10-rapport-avis-bassins-de-vie-transfrontaliers-adoptes-1.pdf>.

¹⁹ *Ibidem*, p. 12.

frontiera franco-tedesco questo processo è descritto come un fatto osservabile. D'altra parte, è prescritto dal Trattato del Quirinale.

La Regione Grand Est prevede l'esistenza di una serie di bacini di vita lungo il frontiera. Tuttavia, la densità delle interazioni transfrontaliere non è certo uniforme lungo tutta la linea di frontiera. Il Reno rimane un confine naturale e il numero di ponti è limitato. La comunità del destino condiviso è probabilmente disomogenea e il peso della memoria collettiva è sentito in modo diverso a seconda della fascia d'età e della posizione geografica. Quali tratti di confine e quali territori si aggiudicheranno l'etichetta di "bacino di vita"? Le aree meno integrate hanno forse ancora più bisogno di questa etichetta, che probabilmente faciliterà l'accesso ai finanziamenti europei per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione europea. A questo proposito, è davvero giustificato istituire il bacino di vita come una sorta di brevetto di buona condotta europea concesso a determinati territori? Secondo il Trattato del Quirinale, *la continuità della frontiera franco-italiana determina un bacino di vita continuo*. La frase seguente conferma questo approccio: "Le Parti si impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori". Esiste un *bacino di vita*, ma in funzione dei *territori*. Il Trattato del Quirinale taglia il nodo gordiano; ripristina la semplicità e la praticità, nonché l'uguaglianza tra i territori nell'attuazione della politica di coesione europea.

Il CESER Grand Est fa un piccolo passo avanti sulla questione del perimetro del bacino di vita. Ci sarebbe un perimetro, ma, si dice, la delimitazione è illusoria e la cosa più importante è la questione dei flussi. Ma se pensiamo in termini di flussi, non ha senso cercare un confine. Il tentativo di mantenere la finzione di un perimetro ha poco senso. Il "bacino di vita" potrebbe essere tradotto in tedesco con la parola *Lebensraum*, cioè un biotopo o un territorio tribale, una riserva indiana, ecc. Il termine *Verflechtungsraum* sarà preferito per ovvie ragioni storiche, ma anche perché è rilevante la nozione di territori di confine che si intrecciano per formare uno spazio transnazionale. Questo spazio corrisponde a un campo di interazioni e flussi transfrontalieri. È paragonabile a un ecosistema i cui limiti sono gradualmente. Per neutralizzare gli effetti negativi del frontiera di Stato, dovremmo ristabilire un limite nella profondità del territorio nazionale? Un confine spaziale di questo tipo, combinato con adattamenti locali del diritto comune, favorirebbe un tropismo del diritto locale: è importante mantenere un approccio funzionale a questi adattamenti del diritto. Il concetto di perimetro del bacino di vita contraddice l'obiettivo di ristabilire la continuità spaziale all'interno dell'Unione europea. La continuità nella profondità del territorio nazionale è garantita dalla graduale scomparsa del bacino di vita, che varia a seconda del tipo di interazione transfrontaliera. Così, il bacino occupazionale corrisponde, al livello più ampio, al pendolarismo, cioè alla migrazione che non richiede un alloggio sul luogo di lavoro. Al contrario, l'accesso transfrontaliero agli esercizi commerciali più comuni avviene entro un raggio di immediata vicinanza.

5. "gli (Stati) si impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori".

22. Una missione per i servizi dello Stato

L'agevolazione della vita quotidiana da parte dei servizi statali è stata segnata dall'esperienza della crisi sanitaria che ha colpito tutte le frontiere. La crisi è ormai superata e l'attività alla frontiera è tornata alla normalità. È essenziale distinguere tra il ruolo degli Stati nei momenti di crisi e quello di natura permanente, che comprende ovviamente anche l'anticipazione delle crisi. Tuttavia, c'è ancora del lavoro da fare per identificare gli ostacoli alla vita quotidiana degli abitanti delle frontiere che non rientrano nell'ambito della gestione delle crisi. Le frontiere sono di proprietà dello Stato, quindi la

rimozione degli ostacoli alle attività dei residenti di confine è responsabilità degli Stati. L'esperienza della crisi sanitaria ha evidenziato gli ostacoli alla mobilità transfrontaliera. Tuttavia, gli ostacoli alla vita quotidiana possono essere causati anche dalle amministrazioni locali. In questo caso, non sono causati dal confine. In tempi normali, gli ostacoli diretti alla soddisfazione dei bisogni quotidiani non dovrebbero comparire. Quale potrebbe essere un ostacolo indiretto? Potremmo citare l'obbligo di risiedere nel territorio, il servizio richiesto per potervi accedere o la necessità di informazioni specifiche sulle condizioni di accesso ai servizi transnazionali per i pendolari transfrontalieri. Senza una struttura associativa adatta a difendere gli interessi dei abitanti transfrontalieri, è difficile immaginare e costruire le misure necessarie.

23. Che cos'è la vita quotidiana per i pendolari transfrontalieri?

La quotidianità è la routine, la vita di tutti i giorni. Comporta ripetizioni, abitudini e rituali. Fare la spesa una volta alla settimana è un'abitudine che fa parte della vita quotidiana, così come gli hobby del fine settimana e le attività sportive. La definizione di attività quotidiane deve essere ampia, perché variano da un individuo all'altro a seconda dell'età, del contesto sociale e familiare, delle attività sociali e di molti altri fattori culturali e di personalità. Tra queste rientrano sicuramente l'abitazione e l'ambiente di vita, l'alimentazione, il lavoro, gli spostamenti ordinari, l'igiene e la salute, l'accesso ai luoghi di culto, le attività associative e amicali, lo sport e le passeggiate. In realtà, dovrebbero essere incluse tutte le esigenze ordinarie della vita quotidiana, in modo che l'area transfrontaliera sia a tutti gli effetti un'area di vita ordinaria, paragonabile a qualsiasi altro luogo, a qualsiasi altro habitat, nello spazio interno dell'Unione europea.

6. Creare uno spazio di vita transfrontaliero

24. Stati e territori, attori comuni della cooperazione transfrontaliera. L'Unione europea è responsabile dello sviluppo della politica di coesione europea e della sua attuazione. Spetta ai due Stati esercitare le proprie competenze per promuovere lo sviluppo dell'area di vita transfrontaliera. Le autorità locali e regionali a tutti i livelli hanno il compito essenziale di garantire lo sviluppo dell'area transfrontaliera attraverso gli strumenti di cooperazione territoriale europea e l'utilizzo di fondi europei. L'articolo 10 del Trattato del Quirinale organizza quindi una condivisione dei ruoli tra gli attori pubblici. Tuttavia, va notato che il titolo stesso di questo articolo non si riferisce alla cooperazione territoriale europea, ma alla "cooperazione transfrontaliera". In pratica, la cooperazione territoriale non è esplicitamente menzionata. Il riferimento è indiretto. Risulta dalle prime due frasi del paragrafo 2 e dal paragrafo 7:

- " Le Parti dotano le collettività frontaliere e gli organismi di cooperazione frontaliere di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici ». Gli Stati sostengono i poteri locali per consentire scambi formali e cooperazione su progetti comuni, anche attraverso la creazione di organismi comuni.
- " Esse sostengono i progetti che favoriscono l'integrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea". In realtà, gli enti locali e regionali a tutti i livelli non sono gli unici potenziali partner dei progetti europei. Anche i governi, le camere di commercio e dell'industria, le università e persino le persone giuridiche private possono essere coinvolte.

- L'ultimo riferimento indiretto si trova nel paragrafo 7 sul Comitato di cooperazione frontaliere, che menziona la partecipazione di rappresentanti delle autorità di frontiera e degli organismi di cooperazione frontaliere.

La sostanza dell'articolo 10 è quindi principalmente rivolta alla cooperazione interstatale e al ruolo dei due Stati. Questa limitazione nei confronti dei territori si spiega essenzialmente con la natura facoltativa dell'azione esterna delle autorità territoriali. Queste ultime sono libere di partecipare o meno alla creazione dello spazio di vita transfrontaliero. Gli Stati svolgono un ruolo di iniziativa, facilitazione, assistenza e persino coordinamento. Le autorità locali possono sviluppare qualsiasi azione di cooperazione territoriale autorizzata dalla legislazione nazionale che non corrisponda all'obiettivo della creazione dello spazio di vita transfrontaliero. Hanno comunque la garanzia del sostegno degli Stati e possono beneficiare di finanziamenti europei quando le loro azioni di cooperazione sono in linea con questo obiettivo. Naturalmente, il successo del progetto del Quirinale dipenderà dalla risposta dei rappresentanti eletti locali a questi forti incentivi. Anche se l'articolo 10 è essenzialmente un riferimento vago, l'orientamento della cooperazione territoriale europea verso l'area di vita transfrontaliera rimane l'elemento centrale del meccanismo di cooperazione transfrontaliera istituito dal Trattato del Quirinale.

25. La condizionalità dei progetti di cooperazione territoriale

La salvaguardia della libertà degli enti territoriali giustifica l'introduzione di condizioni per i progetti. Questo è il senso e la rilevanza di una politica di incentivazione. È quindi necessario passare sotto *le forche caudine* per beneficiare delle disposizioni del Trattato del Quirinale. L'espressione non è eccessiva, perché si sta imponendo un cambiamento nelle pratiche amministrative. Naturalmente, lo spirito del gemellaggio territoriale dovrebbe essere preservato. Ma non è questo il punto. Si parla di cooperazione su progetti, ma solo quelli che hanno come oggetto l'area transfrontaliera. Nonostante la sua formulazione apparentemente generica, il Trattato del Quirinale impone un approccio rigoroso alla costruzione dei progetti: stabilisce una struttura di obiettivi in cui i progetti devono essere inseriti per rientrare nel quadro del trattato. I rappresentanti eletti sono quindi chiamati a cambiare il loro modo di pensare: pur agendo sempre nell'interesse del loro territorio, si concentreranno sui bisogni reciproci degli abitanti dell'area di vita transfrontaliera. Solo sulla base di una visione dello sviluppo di quest'area di solidarietà di vicinato saranno in grado di individuare le azioni concrete che rientrano nel campo di applicazione del trattato e i metodi di attuazione appropriati.

26. Il duplice obiettivo della cooperazione territoriale nel bacino transfrontaliero

Il trattato specifica che i due Stati sostengono :

« i progetti che favoriscono l'integrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea ».

La condizionalità del sostegno fornito dagli Stati è chiara. Gli Stati sosterranno solo i progetti che creano le condizioni necessarie da un lato, all'integrazione del bacino transfrontaliero e, dall'altro, "alla realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale". Ci aspettiamo quindi una dimostrazione convincente dell'impatto positivo sull'integrazione e sullo sviluppo dell'area transfrontaliera. Infatti, la parola "favorire", un verbo al presente indicativo, esclude effetti potenziali o ipotetici. Il metodo di questa dimostrazione non è lasciato alla discrezione dei promotori dei progetti: la parola « in linea con » è un'ingiunzione a fare riferimento agli SDGs (obiettivi di sviluppo

sostenibile)²⁰ e agli obiettivi della politica di coesione europea. Le due categorie di obiettivi sono cumulative. I redattori del Trattato erano quindi ambiziosi. Questi nuovi requisiti non possono essere soddisfatti solo dall'ingegneria dei progetti di finanziamento europei. I rappresentanti eletti potranno rispondere meglio sviluppando, a livello di organismi di cooperazione transfrontaliera, una capacità di studio e programmazione dello sviluppo integrato dell'area transnazionale.

27. Gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS)

Nel metodo utilizzato per costruire progetti di cooperazione nel bacino di vita, gli OSS vengono citati per primi. Naturalmente non c'è nulla di aleatorio nella stesura di un trattato internazionale. Tutto ha un senso. Un progetto deve quindi contribuire *innanzitutto* al benessere e allo sviluppo delle popolazioni italiane e francesi dell'area transnazionale (la reciprocità è alla base di ogni cooperazione internazionale). Piuttosto che elencare i bisogni degli abitanti, i redattori hanno scelto di incorporare nel trattato una sorta di "kit" internazionale, un insieme completo di elementi pronti a svolgere questa funzione di identificazione dei bisogni oggettivi. Il vantaggio di questo processo è che introduce la massima razionalità nelle scelte che compongono le politiche pubbliche, perché la somma delle aspettative soggettive del pubblico non costituisce l'interesse generale. Gli OSS costituiscono un paniere di obiettivi che devono essere tutti presi in considerazione; nessuno può essere considerato un interesse categorico. Le preoccupazioni sociali, ambientali ed economiche non si escludono a vicenda. La conservazione dei beni ambientali non è in conflitto con lo sviluppo del turismo, ecc. Anche il riferimento agli OSS è una scelta sicura. Sono stati elaborati a livello globale e adottati per consenso a quel livello. Sono effettivamente applicabili. Hanno quindi permesso di razionalizzare la condizionalità dell'assistenza allo sviluppo. Non è illogico applicarli anche agli aiuti pubblici europei nell'ambito della politica di coesione, laddove le condizioni pratiche lo consentano. L'identificazione di un'area transnazionale nello spazio interno dell'Unione, il bacino transfrontaliero, facilita questa applicazione. La Francia e l'Italia riferiscono regolarmente su come stanno raggiungendo ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile a livello nazionale. L'attuazione degli OSS non è quindi limitata ai Paesi in via di sviluppo e lo sviluppo sostenibile in Europa è un obiettivo dell'Unione Europea²¹.

28. Cooperazione territoriale europea e diplomazia statale

La situazione è paradossale: i nostri Stati riferiscono sull'applicazione degli OSS a livello nazionale, mentre le amministrazioni locali e i rappresentanti eletti a livello locale generalmente non ne sono a conoscenza. Si ha la percezione che siano riservati ai Paesi in via di sviluppo e che abbiano una connotazione ecologica. Tuttavia, queste opinioni sono di scarsa importanza nel contesto specifico del Trattato del Quirinale. L'articolo 1^{er} paragrafo 1 elenca i principi comuni di politica estera. Esso menziona « la realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ». Il riferimento agli OSS ricompare nell'articolo 6 (sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo) al paragrafo 2: " Le Parti si adoperano per sostenere e attuare gli strumenti multilaterali relativi sia allo sviluppo sostenibile, in primo luogo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, sia alla protezione dell'ambiente e del clima, in particolare l'Accordo di Parigi ». L'intero articolo 6 si ispira agli OSS e dovrebbe informare i progetti di cooperazione territoriale europea.

²⁰ Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, A/RES/70/1;

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/>

²¹ Commissione Europea, L'approccio globale dell'UE allo sviluppo sostenibile:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals/eu-whole-government-approach_fr

L'ambasciatore Philippe VOIRY individua nel Trattato del Quirinale quattro livelli di cooperazione franco-italiana: internazionale, europeo, bilaterale e locale. Questa efficace interpretazione evidenzia la coerenza verticale della politica estera condivisa da Italia e Francia. In linea di principio, i rappresentanti eletti a livello locale non sono obbligati a sottostare alla politica estera del loro Paese nelle loro attività di cooperazione. Tuttavia, la legge del 4 agosto 2021 impone agli enti locali francesi di "tenere conto, nelle loro attività di cooperazione, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015". Questa disposizione, contenuta nel primo paragrafo dell'articolo L1115-1 del Codice generale delle collettività territoriali francesi (*Code général des collectivités territoriales*), si applica a tutte le forme e finalità dell'azione esterna delle autorità locali, compresa la cooperazione territoriale europea. La menzione degli OSS riflette il fatto che la "diplomazia moltiplicata" tende sempre più a includere l'azione degli enti locali, che non può prescindere dai pilastri della politica estera. L'Italia ha adottato una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)²². Nella sua ultima revisione del 2022, la Strategia ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni²³ ed è stata approvata dallo Stato (delibera del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica del 18 settembre 2023)²⁴. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta sviluppando un processo multilivello per coinvolgere gli enti non statali nella Strategia Nazionale. Gli enti locali e regionali saranno quindi chiamati ad applicare l'Agenda 2030, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSSs) e i 169 Target, per partecipare con i loro partner italiani al meccanismo di attuazione del Trattato del Quirinale.

30. La forza degli OSS nel contesto del Trattato del Quirinale

Questi obiettivi sono destinati a servire da guida per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche pubbliche. L'Agenda 2030 è il risultato di una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, in quanto tale, non crea obblighi legali per gli Stati. Essi hanno solo assunto impegni politici, associati, certo, a meccanismi di attuazione. Tuttavia, gli OSS sono stati incorporati con riferimento al Trattato del Quirinale, un accordo internazionale vincolante per i due Stati contraenti. Esiste una forma di vincolo per i promotori dei progetti legata alla condizionalità del sostegno dei due Stati e un effetto giuridico tra gli Stati per quanto riguarda i criteri di ammissibilità dei progetti. Non basta quindi sottolineare la natura "politica" degli OSSs, che, in questo caso, fanno parte di un meccanismo basato su un trattato. Inoltre, il trattato è in linea con la legge del 4 agosto 2021, che impone di tenere conto degli OSSs, e con la Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile.

31. Combinare gli obiettivi della politica di coesione europea con gli OSS

Gli obiettivi specifici del FESR, definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del 24/06/2021, si sovrappongono in larga misura agli OSS e ai vari obiettivi in essi contenuti. I 17 SDGs coprono l'intera gamma di questioni relative allo sviluppo in tutti i Paesi, a livello internazionale, nazionale e locale, come il clima, la biodiversità, l'energia, l'acqua, la povertà, l'uguaglianza di genere, la prosperità economica, l'agricoltura, l'istruzione, la salute e la sicurezza civile, e così via. Con il suo sistema di obiettivi, la nomenclatura degli OSS fornisce ulteriori dettagli in relazione agli obiettivi

²² <https://www.mase.gov.it/pagina/la-snsvs>. Si veda anche "La feuille de route de la France pour l'agenda 2030":

[https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964](https://www.ecologie.gouv.fr/ODD#:~:text=La%20feuille%20de%20route%20de%20la%20France%20per%20l%E2%80%99agenda%2030%20(www.agenda%2D2030.fr); les indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable (Insee): <a href=).

²³

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/parere_conferenza_stato_regioni_pa_SNSvS_28settembre2022.pdf.

²⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/02/10/34/sg/pdf>.

europei, permette di collegare obiettivi europei vicini e migliora la coerenza dei progetti sensibilizzando sulle interazioni concrete tra ciascun OSS e gli altri. Soprattutto, gli OSS forniscono una visione per l'azione pubblica orientata a bisogni umani reali e universali. Garantiscono un approccio integrato e trasformativo alle politiche pubbliche, compresi i progetti con finanziamenti europei. In questo modo, permettono di escludere i progetti "espedienti"²⁵ il cui vero obiettivo è ottenere l'accesso ai finanziamenti europei. L'introduzione degli OSS mira a migliorare la qualità della progettazione.

32. Il ruolo degli Stati nel bacino transfrontaliero

Gli Stati si presentano congiuntamente nelle relazioni con le autorità territoriali, in particolare nella presidenza del Comitato di cooperazione frontaliere. Insieme si adoperano per facilitare la vita quotidiana degli abitanti, per dotare le autorità di confine di competenze adeguate, per sostenere i progetti di cooperazione territoriale ammissibili e per rimuovere gli ostacoli normativi e legislativi alla cooperazione territoriale. In quanto organo di coordinamento a più livelli che riunisce i dipartimenti governativi nazionali e locali e le autorità locali di confine, il Comitato di cooperazione transfrontaliera ha il compito di elaborare proposte di progetti di bacino, comprese le soluzioni per la loro attuazione; ciascun dipartimento e autorità locale è responsabile del coinvolgimento nell'ambito delle proprie competenze. Il Comitato svolge anche una funzione di coordinamento transfrontaliero nelle situazioni di crisi che interessano entrambi i territori. Vengono menzionate in particolare alcune aree di cooperazione. Ad esempio, si afferma il rafforzamento della cooperazione in materia di salute e protezione civile. Vengono citati i necessari adeguamenti del diritto comune in relazione alla creazione di servizi pubblici transfrontalieri "nei settori sociale, sanitario, ambientale, energetico, educativo, culturale e dei trasporti". Viene indicato l'approfondimento della cooperazione nel campo della sicurezza. La mobilità e le conferenze intergovernative settoriali competenti sono oggetto del paragrafo 4 dell'articolo 10. Nel paragrafo successivo, gli Stati si impegnano a promuovere il bilinguismo.

33. Conclusioni e prospettive. Nel bacino transfrontaliero italo-francese regna un clima eccellente tra gli attori. Il volontarismo generale fa ben sperare, ma l'entusiasmo degli inizi può sgonfiarsi come un soufflé nel tempo della routine. Va notato che non è stato previsto alcun meccanismo di monitoraggio dell'attuazione del trattato. Gli Stati hanno preso degli impegni e i rappresentanti eletti hanno la responsabilità politica dello sviluppo del bacino di vita, ma non c'è trasparenza sul modo in cui ogni attore pubblico rispetta gli impegni presi. Naturalmente è possibile porre rimedio a questa situazione e il Comitato di cooperazione frontaliere è certamente l'organo più adatto per esaminare la questione.

Francia e Italia hanno puntato molto sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, con una forte enfasi sulla cooperazione territoriale. Finora, tuttavia, la cooperazione territoriale non si è sviluppata, soprattutto nelle Alpi meridionali. Il progetto di spazio transnazionale sul frontiera comune è innovativo, ma confuso. Segna una rottura con le politiche di gestione del territorio. Quest'area geografica ha infatti una forte identità propria, conferitale dal frontiera, anche nell'esperienza dei suoi abitanti. Tuttavia, in quanto spazio funzionale, il bacino transfrontaliero può essere compreso solo in base alle diverse funzioni che combina. Allo stato attuale, né gli Stati né le autorità locali di confine hanno la capacità di identificare le esigenze di sviluppo per area della zona transnazionale. Il raggiungimento degli obiettivi del Trattato del Quirinale richiederà senza dubbio la creazione di uno o

²⁵ Si tratta di progetti che sviluppano un'idea ingegnosa e attraente, ma non sono pensati in termini di impatto sociale significativo e duraturo. In questo senso, ricordano le calamite, le spille, le scatole di muggine, le palle di neve e altri portachiavi decorativi progettati per sedurre i clienti, piuttosto che per essere utili.

più organismi di cooperazione frontiera con la capacità di elaborare piani di sviluppo transfrontalieri che confluiscano in programmi e progetti.

Si pone la questione della rappresentanza dei vari interessi. Se l'obiettivo del bacino transfrontaliero è quello di realizzare il potenziale umano, economico e ambientale dell'area di confine, la sola rappresentanza dei rappresentanti eletti locali non è sufficiente. Inoltre, l'esperienza di altri confini dimostra quanto il dinamismo di un settore associativo transfrontaliero possa essere utile per la cooperazione territoriale. Infine, l'attaccamento dei cittadini alla comunità dei destini transfrontalieri può essere un fattore determinante per il sostegno delle popolazioni francesi e italiane alla cooperazione transfrontaliera. Affinché questo attaccamento si esprima, è necessario organizzare eventi pubblici attorno a questa identità collettiva e creare informazioni pratiche sulla mobilità transfrontaliera (*InfoBest*).



DITER

Bacino di vita transfrontaliero

Un nuovo concetto in
Immagini

Roma 18 aprile 2024

PHILIPPE WECKEL

Articolo 10

Cooperazione transfrontaliera

1. La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune

1. La frontière terrestre franco-italienne constitue un bassin de vie continu, où les populations française et italienne partagent un destin commun.



confine o frontiera ?

Al valico di frontiera di Roburent, sopra Barcelonnette, sono seduto su un cippo di frontiera: da un lato lo stemma del Ducato di Savoia e dall'altro quello del Regno di Francia (1822).

Una guancia in Italia, una guancia in Francia, è possibile!

**La
transfrontaliarità**



BACINO e bacini

**bacino
occupazionale**



bacino idrografico



Bacino di San Marco



bacino della piscina



un utensile



bacino di vita

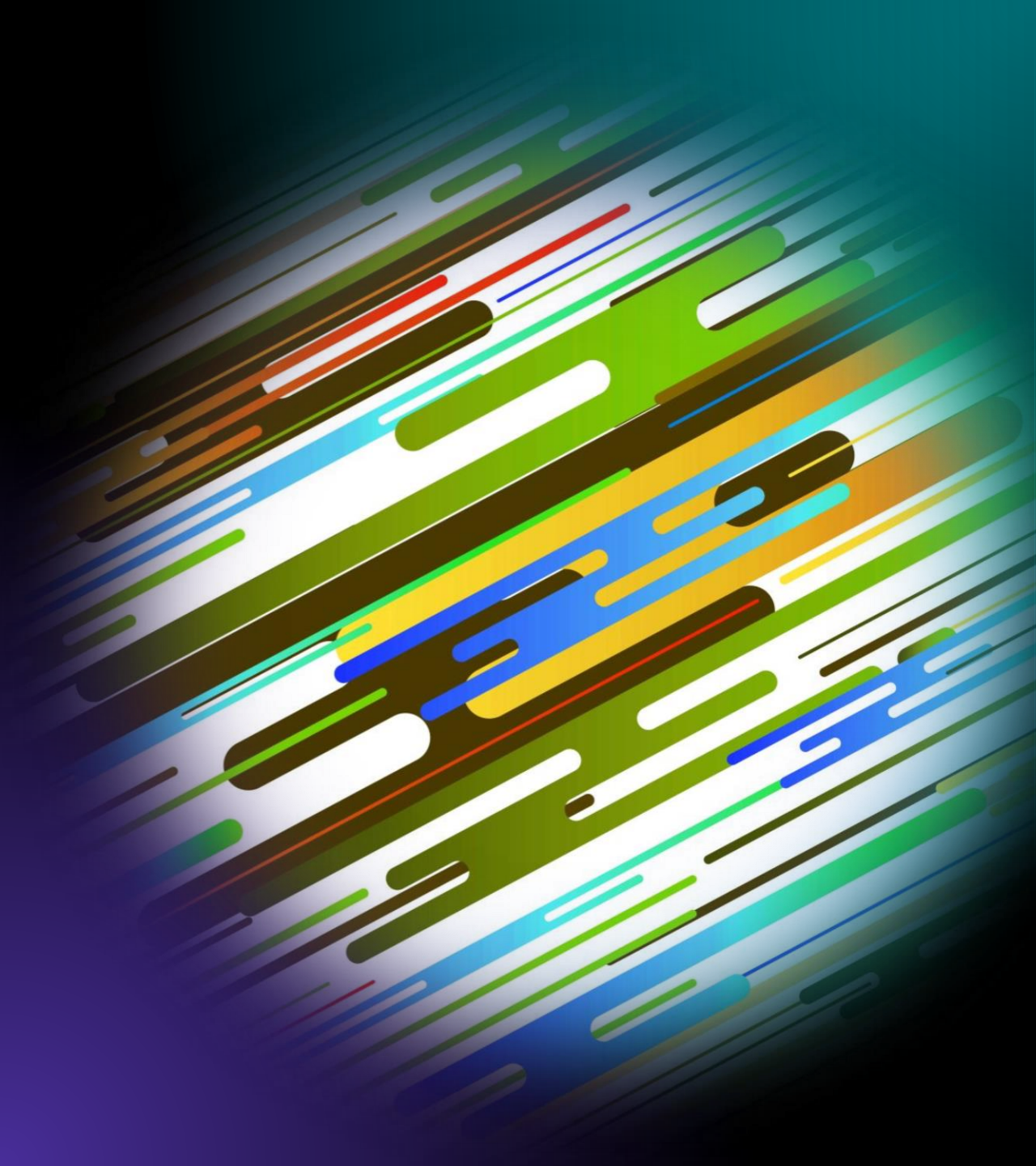


Marc Chagall, La Vie, 1964 - Fondation
Maeght - Saint Paul de Vence

Territorio di vita o bacino di vita ?



- habitat
- ecosistema di transizione (ecotono) tra il territorio francese e quello italiano
- solidarietà tra i residenti che nasce dalla vicinanza, dal vicinato e dalla condivisione di uno spazio vitale da cui dipendono
- campo di interazione sociale transnazionale
- Verflechtungsraum, espace d'interdépendance



La plasticità del bacino di vita transfrontaliero

Il bacino transfrontaliero è semplicemente una continuità spaziale dello spazio interno europeo: uno spazio aperto *all'interno* dello spazio europeo, senza un confine preciso. Si fonde gradualmente con quest'ultimo e consente l'attenuazione degli effetti negativi del frontiera legale. La continuità nella profondità del territorio nazionale è garantita dalla graduale scomparsa del bacino di vita, che varia a seconda del tipo di interazione transfrontaliera. Così, il bacino occupazionale corrisponde, al livello più ampio, al pendolarismo, cioè alla migrazione che non richiede un alloggio sul luogo di lavoro. Al contrario, l'accesso transfrontaliero agli esercizi commerciali più comuni avviene entro un raggio di immediata vicinanza.

TRATTATO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA FRANCESE
PER UNA COOPERAZIONE BILATERALE RAFFORZATA

La Repubblica Italiana

e

la Repubblica Francese

di seguito denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

tenendo in considerazione la portata e la profondità dell’amicizia che le unisce, ancorata nella storia e nella geografia; riaffermando in questo spirito il loro legame comune con il Mediterraneo quale crocevia di civiltà e punto di congiunzione tra i popoli d’Oriente e d’Occidente, dell’Europa e dell’Africa;

reiterando che la loro comunità di destini è fondata sui principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull’Unione Europea, e che questa comunità si basa sui valori di pace e sicurezza, rispetto della dignità umana, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, dell’eguaglianza e dello Stato di diritto;

riaffermando con forza che questi valori segnano il loro attaccamento a una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere;

richiamando la loro adesione al multilateralismo e a un ordine e a relazioni internazionali che si basano sul diritto e sull’Organizzazione delle Nazioni Unite;

determinate a combattere il cambiamento climatico e a preservare la biodiversità; convinte che i progressi economico, sociale e ambientale siano indissociabili; e consapevoli che la sicurezza e la prosperità delle nostre società richiedano un’azione urgente per salvaguardare il nostro pianeta che rappresenta la nostra casa comune;

richiamando il loro impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell’unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

condividendo l’obiettivo di un’Europa democratica, unita e sovrana per rispondere alle sfide globali che le Parti si trovano ad affrontare; riaffermando a questo proposito l’impegno comune ad approfondire il progetto europeo in linea con la responsabilità condivisa quali Paesi fondatori, nel rispetto dei valori dell’Unione e del principio di solidarietà;

impegnate a promuovere questi valori e questi principi contro tutti i tipi di minaccia che possono metterli in discussione e riaffermando così, in uno spirito di solidarietà, la loro volontà di rafforzare la difesa europea e la postura di deterrenza e di difesa dell’Alleanza atlantica, essendo l’Unione Europea e l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord destinate ad agire quali partner strategici che si rafforzano reciprocamente;

riconoscendo l’importanza di preservare il Mercato unico e le quattro libertà fondamentali quali pietre miliari e motori inesaurevoli del percorso d’integrazione europea;

segnate dalle conseguenze a lungo termine della pandemia di coronavirus, che ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea; consapevoli delle speciali responsabilità che incombono sulle due Parti nel processo di ricostruzione e di adeguamento dell'economia europea;

sottolineando che le loro relazioni bilaterali sono sempre più radicate nelle politiche europee, come dimostra la realizzazione congiunta dei grandi programmi finanziati dall'Unione; ritenendo che i loro partenariati e le loro cooperazioni bilaterali contribuiscono reciprocamente all'approfondimento dello stesso progetto europeo e che possono servire da fonte d'ispirazione per nuove politiche a livello dell'Unione;

condividendo la volontà d'intensificare i legami esistenti tra di loro e le intense cooperazioni bilaterali che si sono sviluppate nel corso della storia, in particolare in ambito politico, economico, sociale, educativo, scientifico e culturale e nei settori strategici per il futuro dell'Unione Europea;

nella convinzione che la stabilità e la prosperità a lungo termine del Mediterraneo restino una priorità fondamentale per entrambi i Paesi, e determinate ad agire insieme per la sicurezza, per la promozione dei beni comuni tra le due rive di questo mare e per ripristinare il suo buono stato ecologico;

nella convinzione che l'Arco alpino, particolarmente colpito dal riscaldamento climatico, meriti una stretta cooperazione e un forte coinvolgimento dei due Paesi;

desiderose di favorire una migliore conoscenza reciproca delle loro società civili, in un'ottica di cittadinanza europea, in particolare tra le giovani generazioni;

riconoscendo l'importanza e la vitalità della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti e il ruolo che la diplomazia parlamentare svolge nelle relazioni tra i due Paesi e auspicandone un rafforzamento attraverso forme di cooperazione permanente, in particolare tra le rispettive Commissioni;

riconoscendo il ruolo fondamentale delle collettività territoriali italiana e francese e degli altri attori locali per rinsaldare i vincoli di amicizia tra i due popoli e sviluppare progetti comuni;

desiderose di assicurare a ogni livello una cornice più stabile e ambiziosa alle strette relazioni istituzionali che già esistono tra le due Parti;

riconoscendo il ruolo strutturale del Vertice intergovernativo annuale nelle loro relazioni, in considerazione della loro volontà di concertazione in tutti i settori;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Affari esteri

1. Tenuto conto dell'obiettivo comune di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché alla tutela e alla promozione dei diritti umani, e di adoperarsi per la tutela dei beni pubblici mondiali, inclusa la salute, e per la realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, le Parti s'impegnano a sviluppare il loro coordinamento e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale. Esse si consultano regolarmente con l'obiettivo di stabilire posizioni comuni e di agire congiuntamente su tutte le decisioni che tocchino i loro interessi comuni, incluso, ove possibile, nei formati plurilaterali a cui partecipa una delle due Parti.
2. A tal fine, le Parti istituiscono meccanismi stabili di consultazioni rafforzate, a livello sia politico che di alti funzionari, in particolare in caso di crisi e alla vigilia di importanti scadenze. In questo quadro, esse organizzano consultazioni regolari, in particolare a livello dei Segretari Generali, dei Direttori Politici e dei Direttori responsabili per l'Unione Europea e per gli affari globali o per aree geografiche dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri sui temi di comune interesse. Le Parti promuovono forme di cooperazione strutturata anche tra le rispettive missioni diplomatiche in Paesi terzi e presso le principali organizzazioni internazionali. Esse assicurano l'attuazione di iniziative di formazione congiunta per i loro diplomatici e accolgono reciprocamente diplomatici in attività di scambio.
3. Riconoscendo che il Mediterraneo è il loro ambiente comune, le Parti sviluppano sinergie e rafforzano il coordinamento su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione, e sul contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare. Esse promuovono un utilizzo giusto e sostenibile delle risorse energetiche. Esse s'impegnano altresì a favorire un approccio comune europeo nelle politiche con il Vicinato Meridionale e Orientale
4. Le Parti adottano iniziative comuni per promuovere la democrazia, lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la sicurezza nel continente africano. Insieme, s'impegnano a rafforzare le relazioni dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri con questo continente, con particolare attenzione al Nord Africa, al Sahel e al Corno d'Africa. A tal fine, le Parti promuovono consultazioni bilaterali sulle politiche per lo sviluppo sostenibile, e sui modi per assicurare una tutela e una promozione efficace dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo, in linea con la ricerca di maggiori sinergie tra l'assistenza umanitaria, lo sviluppo sostenibile e la pace.
5. Le Parti s'impegnano a consultarsi regolarmente e a coordinare la propria azione per favorire lo sviluppo di un approccio comune in seno all'Unione Europea nei confronti dei principali partner e *competitor* internazionali, in particolare sulle questioni relative alle sfide globali e alla *governance* multilaterale.
6. In materia commerciale, le Parti collaborano affinché la politica dell'Unione Europea possa concorrere al loro obiettivo condiviso di rendere gli scambi internazionali più equi e più sostenibili, contribuendo insieme a rafforzare la politica industriale e a costruire un'autonomia strategica europea. Esse sostengono il ruolo trainante dell'Unione Europea nel rafforzamento del multilateralismo commerciale. Esse promuovono il rafforzamento del coordinamento tra la politica commerciale dell'Unione Europea e gli obiettivi europei di sviluppo sostenibile.

Articolo 2

Sicurezza e difesa

1. Nel quadro degli sforzi comuni volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e in coerenza con gli obiettivi delle organizzazioni internazionali cui esse partecipano e con l'Iniziativa Europea d'Intervento, le Parti s'impegnano a promuovere le cooperazioni e gli scambi sia tra le proprie forze armate, sia sui materiali di difesa e sulle attrezzature, e a sviluppare sinergie ambiziose sul piano delle capacità e su quello operativo ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano. Così facendo, esse contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea e rafforzare le capacità dell'Europa della Difesa, operando in tal modo anche per il consolidamento del pilastro europeo della NATO. Sulla base dell'articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord e dell'articolo 42, comma 7, del Trattato sull'Unione Europea, esse si forniscono assistenza in caso di aggressione armata. Le Parti contribuiscono alle missioni internazionali di gestione delle crisi coordinando i loro sforzi.
2. Le Parti si consultano regolarmente sulle questioni trattate rispettivamente dall'Unione Europea e dalla NATO, e coordinano ove possibile le proprie posizioni, in particolare sulle questioni relative alle iniziative di difesa dell'Unione Europea, rispetto alle quali è ricercata ogni possibilità di cooperazione. Esse intensificano il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa. A tal fine, esse tengono, oltre a incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, anche consultazioni regolari all'interno del Consiglio italo-francese di Difesa e Sicurezza, che riunisce i rispettivi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa.
3. Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore dell'accrescimento di capacità d'interesse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare l'efficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea.
4. Le Parti s'impegnano altresì a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l'attuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonché dei progetti congiunti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.
5. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacità di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa. Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore.
6. Le Parti s'impegnano a rafforzare il già proficuo scambio di personale militare, nonché le significative attività congiunte in atto nell'ambito della formazione e dell'addestramento nel settore della sicurezza e della difesa.
7. Le Parti s'impegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio.

Articolo 3

Affari europei

1. Le Parti agiscono insieme per un'Europa democratica, unita e sovrana e per lo sviluppo dell'autonomia strategica europea. Esse s'impegnano a rafforzare le istituzioni e a difendere i valori fondanti del progetto europeo e lo Stato di diritto. Esse promuovono una transizione dell'Unione Europea verso un modello di sviluppo resiliente, inclusivo e sostenibile, nel quadro di un'economia aperta e dinamica, sfruttando appieno il potenziale di un Mercato unico generatore di resilienza.
2. Le Parti si consultano regolarmente e a ogni livello in vista del raggiungimento di posizioni comuni sulle politiche e sulle questioni d'interesse comune prima dei principali appuntamenti europei.
3. Le Parti rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, i trasporti, la concorrenza e gli aiuti di Stato, il lavoro, il contrasto delle disuguaglianze, la transizione verde e digitale e la programmazione finanziaria dell'Unione Europea. Esse agiscono insieme a favore dell'integrazione economica e finanziaria dell'Unione Europea, del completamento dell'Unione economica e monetaria e del rafforzamento della moneta unica, fattore di autonomia strategica per l'Unione Europea. Esse promuovono altresì dei meccanismi di convergenza fiscale al fine di lottare contro la concorrenza aggressiva, sostenendo al contempo un'evoluzione delle regole della fiscalità internazionale che rispondano alle sfide della digitalizzazione delle economie.
4. Le Parti favoriscono le iniziative congiunte volte alla promozione della trasparenza e della partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo, nonché azioni concertate per una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee. Esse s'impegnano in questo senso a incoraggiare il dibattito intellettuale sull'Europa, ivi incluso tra le rispettive società civili.
5. Le Parti favoriscono, ove appropriato e nel quadro previsto dai Trattati dell'Unione Europea, un più esteso ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni nel Consiglio.

Articolo 4

Politiche migratorie, giustizia e affari interni

1. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione all'interno dell'Unione Europea per preservare la libera circolazione in Europa, rafforzando l'integrità dello spazio Schengen e migliorando il suo funzionamento e la sua *governance*. Esse s'impegnano a lavorare insieme per una riforma in profondità e un'applicazione efficace della politica migratoria e d'asilo europea.
2. Le Parti s'impegnano a sostenere una politica migratoria e d'asilo europea e politiche d'integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, e che tengano pienamente conto della particolarità dei flussi migratori verso le loro rispettive frontiere, marittime come terrestri, così come su un partenariato con i Paesi terzi d'origine e di transito dei flussi migratori. A tal fine, i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno istituiscono un meccanismo di concertazione rafforzata, con riunioni periodiche su asilo e migrazioni.

3. Le Parti rafforzano la loro cooperazione, a livello bilaterale e a livello europeo, nella prevenzione e nella lotta contro le minacce criminali transnazionali gravi ed emergenti, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, valutando una partecipazione congiunta agli strumenti europei. Esse intensificano la cooperazione transfrontaliera tra le loro forze dell'ordine. Esse lavorano altresì alla creazione di un'unità operativa italo-francese per sostenere le forze dell'ordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia. A tal fine, esse istituiscono un foro di concertazione periodica, a livello di Ministri dell'Interno o di Direttori Generali, in materia di sicurezza.

4. Nell'ottica di rafforzare la cooperazione, le Parti promuovono azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell'ordine e le altre amministrazioni competenti dei Paesi terzi minacciati dal terrorismo e interessati dall'espansione dei gruppi transnazionali della criminalità organizzata e dalle relative attività e flussi criminali, nonché da altre forme di criminalità gravi ed emergenti a carattere transnazionale.

5. Le Parti intensificano la loro cooperazione in materia di protezione civile e rafforzano le capacità dei loro servizi specializzati nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi naturali e degli incidenti industriali e tecnologici. Esse contribuiscono altresì allo sviluppo del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea e al consolidamento delle capacità europee in questo ambito.

6. Le Parti s'impegnano ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e a facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti. A tal fine, le Parti istituiscono un foro di consultazione regolare tra i loro Ministeri della Giustizia per aggiornarsi sulle questioni d'interesse comune nei settori penale, civile, della protezione dei minori, penitenziario o dell'organizzazione della giustizia. Tale foro si adopera, ove se ne ravvisi la necessità, per l'elaborazione di approcci condivisi sulle questioni europee.

7. Nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone, le Parti assicurano un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie, avvalendosi in particolare dei loro Magistrati di collegamento presenti presso i Ministeri della Giustizia italiano e francese.

8. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra magistrati e operatori del diritto al fine di analizzare e risolvere i casi particolarmente complessi o le questioni giuridiche d'interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale. Le Parti favoriscono altresì lo scambio di funzionari e magistrati e sostengono l'attuazione di attività di formazione comune.

9. Nel perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 6 e 7, le Parti lavorano ad approcci comuni alle grandi sfide a cui fanno fronte l'Unione Europea e i suoi Stati membri, in particolare la lotta contro i contenuti terroristici online, l'incitamento all'odio, la radicalizzazione. Esse si impegnano altresì ad intensificare lo scambio informativo, attraverso i canali a ciò preposti, per il contrasto della criminalità organizzata, e a tutte le gravi ed emergenti forme di crimine trans-nazionale, attraverso il costante ricorso agli strumenti di cooperazione bilaterale e multilaterale dedicati e facendo ricorso a mezzi operativi in materia di sequestro e confisca, incluso nei casi di traffico illecito di beni culturali e di criminalità ambientale.

10. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra le rispettive forze dell'ordine al fine di analizzare e risolvere le questioni di interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti di cooperazione di polizia. Le Parti s'impegnano altresì a favorire lo scambio di membri delle forze dell'ordine e a sostenere l'attuazione di attività di formazione comune e lo scambio di conoscenze e competenze in ambito securitario,

promuovendo e organizzando corsi comuni di formazione o brevi programmi di scambio professionale presso le rispettive amministrazioni.

Articolo 5

Cooperazione economica, industriale e digitale

1. Le Parti incoraggiano gli scambi tra i rispettivi attori economici, garantendo la promozione di una crescita equa, sostenibile e inclusiva. Le Parti s'impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e avviano, in un contesto di bilanciamento dei rispettivi interessi, progetti congiunti per lo sviluppo di startup, piccole e medie imprese (PMI) o grandi imprese dei due Paesi, favorendo le relazioni reciproche e la definizione di strategie comuni sui mercati internazionali, nel quadro di un'Europa sociale.

2. Le Parti favoriscono, in particolare attraverso consultazioni regolari, l'attuazione di un'ambiziosa politica industriale europea orientata alla competitività globale delle imprese e a facilitare la realizzazione della doppia transizione digitale ed ecologica dell'economia europea. Esse agiscono per realizzare l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'Unione Europea, a partire dai settori delle transizioni energetica e digitale, delle nuove tecnologie, della sanità, della difesa e dei trasporti, in particolare promuovendo dei progetti a sostegno dell'occupazione e degli attori economici locali. Esse riconoscono l'esigenza di salvaguardare l'integrità del Mercato unico, sostenendo un'equa concorrenza sia tra le imprese dell'Unione, sia tra le imprese europee e quelle dei Paesi terzi, promuovendo al contempo l'innalzamento degli standard sociali e ambientali. Le Parti s'impegnano a rafforzare le collaborazioni industriali bilaterali, nonché a promuovere iniziative congiunte che contribuiscono alla valorizzazione delle catene del valore strategiche europee. Esse facilitano la partecipazione delle piccole e medie imprese a tali progetti e il loro finanziamento tramite fondi e programmi europei.

3. Le Parti riconoscono l'importanza della loro cooperazione al fine di rafforzare la sovranità e la transizione digitale europea. Esse s'impegnano ad approfondire la loro cooperazione in settori strategici per il raggiungimento di tale obiettivo, quali le nuove tecnologie, la cyber-sicurezza, il *cloud*, l'intelligenza artificiale, la condivisione dei dati, la connettività, il 5G-6G, la digitalizzazione dei pagamenti e la quantistica. Esse si impegnano a lavorare per una migliore regolamentazione a livello europeo e per una *governance* internazionale del settore digitale e dello spazio cibernetico.

4. Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta contro la corruzione e le frodi, l'evasione e l'elusione fiscale, le Parti convengono d'intensificare la collaborazione tra i loro "Anti-Fraud Coordination Services" e le loro amministrazioni fiscali.

5. È istituito un Forum di consultazione fra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico. Esso si riunisce con cadenza annuale a livello dei Ministri competenti al fine di assicurare un dialogo permanente nell'ambito di due distinti segmenti: il primo sulle politiche macro-economiche; e il secondo sulle politiche industriali, sull'avvicinamento dei tessuti economici dei due Paesi, sul mercato interno europeo e sulle cooperazioni industriali che coinvolgono imprese dei due Paesi.

6. Al fine di facilitare la miglior attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni competenti promuovono lo scambio di funzionari.

Articolo 6

Sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo

1. Le Parti riaffermano il loro impegno per il rafforzamento della dimensione sociale dell'Unione Europea e l'attuazione del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel solco degli impegni presi al Vertice di Porto dell'8 maggio 2021. Esse sottolineano l'importanza di garantire delle condizioni di lavoro e di retribuzione dignitose a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori delle piattaforme, di garantire un salario minimo adeguato, di sviluppare il dialogo sociale, di lottare contro la disoccupazione giovanile e di promuovere il diritto individuale alla formazione per favorire lo sviluppo delle competenze. Esse s'impegnano a sostenere le politiche per una piena parità tra uomini e donne, in particolare sostenendo l'*empowerment* femminile e promuovendo il talento e la *leadership* femminili. Esse s'impegnano a lottare contro tutte le discriminazioni, a combattere il *dumping* sociale, a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale e a rafforzare la protezione delle persone vulnerabili. Esse intendono agire insieme di fronte alle evoluzioni del mercato del lavoro e ai cambiamenti demografici. Esse s'impegnano a organizzare una consultazione annuale in vista dello scambio di buone pratiche e della preparazione di progetti e posizioni comuni nel quadro europeo.

2. Le Parti si adoperano per sostenere e attuare gli strumenti multilaterali relativi sia allo sviluppo sostenibile, in primo luogo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, sia alla protezione dell'ambiente e del clima, in particolare l'Accordo di Parigi. A tal fine, esse agiscono insieme per produrre risultati ambiziosi in materia di clima, in particolare nel quadro dei negoziati europei ed internazionali, e si impegnano a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e alla realizzazione dell'ambizione dell'Unione Europea di rafforzare la resilienza delle nostre società. Esse conducono altresì azioni comuni a favore della protezione, del ripristino, del rafforzamento e della valorizzazione della biodiversità, nei fori europei come in quelli internazionali. Esse si consultano regolarmente sui *dossier* multilaterali di maggiore interesse comune in materia ambientale e climatica e agiscono in stretto coordinamento per istituire degli strumenti che permettano una transizione ecologica efficace, equa e socialmente equilibrata.

3. Le Parti si adoperano per l'integrazione della protezione del clima in tutte le politiche e valorizzano la mobilitazione giovanile in questo ambito, nonché quella dei soggetti privati, attraverso coalizioni multi-attori. Esse lavorano altresì congiuntamente per accelerare l'azione a favore dell'adattamento al cambiamento climatico.

4. Le Parti si adoperano per la de-carbonizzazione in tutti i settori appropriati, in particolare sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica.

5. Nel riconoscere il ruolo significativo della mobilità e delle infrastrutture nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), del Green Deal europeo e del contrasto dei cambiamenti climatici, le Parti cooperano a livello bilaterale e in ambito Unione Europea per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti e per sviluppare modelli di mobilità e d'infrastrutture puliti e sostenibili a sostegno di una transizione ambiziosa, solidale e giusta. A tal fine, un Dialogo strategico sui trasporti a livello di ministri competenti per le infrastrutture e la mobilità sostenibile si tiene alternativamente in Italia e in Francia.

6. Le Parti difendono a livello internazionale una visione condivisa sulla biodiversità, la protezione degli ecosistemi naturali e rurali, il risanamento e la protezione delle acque e del suolo. Esse lavorano insieme per garantire il raggiungimento di obiettivi globali sulla biodiversità ambiziosi e solidi, attuando gli impegni sottoscritti con la Convenzione sulla diversità biologica e con la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione.

7. Le Parti sostengono inoltre l'obiettivo di fare del Mediterraneo un mare pulito ed ecologicamente sostenibile. Esse si adoperano per rafforzare la sua protezione, in particolare sostenendo il progetto che mira a designare una zona marittima particolarmente vulnerabile nel Mediterraneo nord-occidentale. Esse favoriscono lo sviluppo dell'economia blu sostenibile nel Mediterraneo.

8. Le Parti agiscono di concerto a livello europeo per favorire la resilienza, la sostenibilità e la transizione del sistema agricolo e agroalimentare, garantendo al contempo la sovranità alimentare dell'Unione Europea. In proposito, esse sostengono misure a favore della lotta contro gli sprechi alimentari e della gestione del rischio, nonché i progetti di sviluppo sostenibile nell'ambito delle filiere agro-alimentari e dell'agricoltura biologica, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della fertilità e della biodiversità del suolo. Le Parti s'impegnano altresì a sostenere progetti di lotta alla deforestazione, in particolare in seno al Partenariato delle dichiarazioni di Amsterdam. Le Parti s'impegnano a sostenere, proteggere e promuovere, sia nell'Unione Europea che nei Paesi terzi, a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione Europea.

9. Le Parti s'impegnano a promuovere e sostenere la cooperazione tra le loro aree protette e tra i loro parchi terrestri e marini, anche nel quadro degli accordi regionali e globali a tutela della biodiversità.

10. I ministeri competenti avviano consultazioni regolari al fine di applicare l'insieme delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Spazio

1. Le Parti riconoscono l'importanza della loro cooperazione bilaterale nella costruzione dell'Europa dello spazio, che costituisce una dimensione chiave dell'autonomia strategica europea e dello sviluppo economico dell'Europa. Esse favoriscono il coordinamento e l'armonizzazione delle loro strategie ed attività nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici e dell'accesso autonomo allo spazio da parte dell'Europa.

2. Al fine di migliorare le loro capacità di operare congiuntamente nello spazio, le Parti sviluppano e promuovono la cooperazione bilaterale a livello industriale, scientifico e tecnologico, in particolare nel quadro dell'Unione Europea e dell'Agenzia Spaziale Europea.

3. Attraverso la loro cooperazione, le Parti mirano a rafforzare la strategia spaziale europea e a consolidare la competitività e l'integrazione dell'industria spaziale dei due Paesi. Nel settore dell'accesso allo spazio, esse sostengono il principio di una preferenza europea attraverso lo sviluppo, l'evoluzione e l'utilizzo coordinato, equilibrato e sostenibile dei lanciatori istituzionali Ariane e Vega. Le Parti riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou, rafforzando la sua competitività e la sua apertura. Nel settore dei sistemi orbitali, esse intendono incoraggiare e sviluppare la cooperazione industriale nel settore dell'esplorazione, dell'osservazione della terra e delle telecomunicazioni, della navigazione e dei relativi segmenti terrestri.

Articolo 8

Istruzione e formazione, ricerca e innovazione

1. Le Parti riconoscono ai settori dell'istruzione e della formazione, dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione un ruolo fondamentale nelle relazioni bilaterali e nel progetto comune europeo. Esse s'impegnano a favorire la mobilità tra i due Paesi in tutti questi settori, in particolare attraverso il programma europeo Erasmus+.
2. Al fine di favorire la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, le Parti realizzano azioni di promozione linguistica e sostengono lo sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana e della lingua francese nei rispettivi Paesi. In questo quadro, esse prestano particolare attenzione alla formazione e alla mobilità dei docenti e degli studenti che intendono intraprendere la carriera di docente.
3. Le Parti si adoperano per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi sistemi di istruzione, con l'obiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione. Esse incoraggiano la mobilità giovanile, in particolare per l'istruzione e la formazione professionale, in un'ottica di apprendimento permanente, con l'obiettivo di istituire dei centri di eccellenza professionale italo-francesi ed europei e di favorire il riconoscimento di tali percorsi. Esse sviluppano i percorsi congiunti dell'Esame di Stato italiano e del Baccalauréat francese (ESABAC) e incoraggiano i partenariati sistematici tra gli istituti italiani e francesi che li offrono, nonché la mobilità degli studenti e dei loro docenti. Inoltre, esse s'impegnano a cooperare per un'educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, attraverso programmi di collaborazione dedicati.
4. Le Parti si adoperano per avvicinare i loro sistemi d'istruzione superiore, con l'obiettivo in particolare di contribuire alla costruzione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore. Esse s'impegnano a rafforzare la collaborazione universitaria, sviluppando il dialogo strutturato tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Conferenza dei Presidenti delle Università francese e la collaborazione attraverso l'Università Italo-Francese (UIF). A tal fine, esse prevedono un incontro biennale, tra i ministeri responsabili per l'istruzione superiore, coinvolgendo l'insieme degli attori universitari. Esse s'impegnano in questo quadro a promuovere attivamente la partecipazione delle istituzioni dell'istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee e ad accompagnarne la realizzazione. Esse rafforzano i programmi di scambio di studenti e personale accademico in ogni settore scientifico-disciplinare favorendo i doppi titoli, i titoli congiunti, in particolare a livello master, e i dottorati in co-tutela, nonché la cooperazione tra scuole dottorali.
5. Al fine di rafforzare l'attrattività dell'Unione Europea, utilizzando pienamente i mezzi del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Horizon Europe", le Parti potenziano e valorizzano i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca. Le Parti, inoltre, sviluppano la mobilità dei ricercatori al fine di approfondire la loro cooperazione bilaterale, i cui ambiti prioritari saranno stabiliti nel programma di lavoro previsto all'articolo 11, comma 2. Esse s'impegnano a sostenere l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività dell'Europa. A tal fine, ogni due anni è organizzato un incontro interministeriale che associa attori universitari e altri attori pubblici e privati del settore della ricerca e dell'innovazione.
6. I ministri competenti per l'istruzione, l'istruzione superiore, l'innovazione e la ricerca avviano consultazioni annuali al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 9

Cultura, giovani e società civile

1. Le Parti promuovono il ravvicinamento tra i loro popoli e un sentimento di appartenenza comune europea incoraggiando gli scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani, sfruttando in particolare i programmi europei. Esse si dotano di una strategia comune al fine d'incoraggiare l'impegno e la mobilità dei giovani italiani e dei giovani francesi, nel quadro della strategia europea per la gioventù e del dialogo strutturato europeo. Esse coordinano questa strategia all'interno della commissione mista prevista dall'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse organizzano un Consiglio franco-italiano della Gioventù a margine della predetta commissione mista. Nel quadro del servizio civile universale italiano e del servizio civile francese e sulla base di una cooperazione tra le agenzie e gli enti governativi incaricati della gestione dei due programmi e delle opportunità di mobilità giovanile, le Parti istituiscono un programma di volontariato italo-francese intitolato "servizio civile italo-francese". Esse esaminano la possibilità di collegare questo programma al Corpo europeo di solidarietà.
2. Riconoscendo la profondità dei legami culturali tra i due Paesi e la loro importanza nell'amicizia che li unisce, le Parti rafforzano la cooperazione tra le istituzioni, gli organismi culturali e gli artisti italiani e francesi. In questo spirito, esse favoriscono gli scambi di esperienze, la mobilità delle persone, la ricerca e la formazione. Esse istituiscono programmi di scambio d'eccellenza tra scuole d'arte e per i mestieri d'arte.
3. Le Parti s'impegnano a sostenere iniziative congiunte per la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale a livello europeo e internazionale. Esse incoraggiano lo sviluppo della ricerca. Esse favoriscono in particolare il ricorso ai relativi programmi, meccanismi e fondi speciali dell'Unione Europea, anche per far fronte alle calamità naturali o ai disastri che colpiscono il patrimonio culturale. Esse favoriscono il coordinamento di nuove proposte nel quadro delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa per la protezione del patrimonio culturale a fronte di crisi, emergenze e gravi rischi. Esse favoriscono altresì il coordinamento in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per i seguiti della Risoluzione 2347/2017 sulla protezione del patrimonio culturale nei conflitti, adottata su iniziativa di Italia e Francia, e promuovono il sostegno all'azione dell'UNESCO.
4. Le Parti intensificano la collaborazione nell'ambito dell'industria culturale e creativa allo scopo di favorire la circolazione delle creazioni e delle produzioni e per accompagnare l'evoluzione digitale del settore. Esse s'impegnano a facilitare le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e nelle arti sceniche, e a valutare la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma culturale comune. Esse incoraggiano la reciproca partecipazione alle principali manifestazioni di rilievo internazionale. Esse facilitano le collaborazioni nei settori degli spettacoli dal vivo, del design, dell'architettura e della moda. Esse incoraggiano la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue. Esse s'impegnano a favorire la mobilità degli artisti e degli autori tra i due Paesi, in particolare mettendo in contatto le istituzioni incaricate della formazione e incoraggiando lo sviluppo di residenze.
5. I rispettivi ministeri competenti per la cultura e la gioventù avviano consultazioni annuali al fine d'individuare progetti di comune interesse e curarne i seguiti operativi. Le Parti s'impegnano altresì a convocare annualmente la commissione mista prevista dall'art. 10 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia fatto a Parigi il 4 novembre 1949. Esse si impegnano a favorire questo dialogo promuovendo lo scambio di buone pratiche tra i settori interessati e sviluppando degli scambi di funzionari tra i rispettivi ministeri.

Articolo 10

Cooperazione transfrontaliera

1. La frontiera terrestre italo-francese costituisce un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le Parti s'impegnano a facilitare la vita quotidiana degli abitanti di questi territori.
2. Le Parti dotano le collettività frontaliere e gli organismi di cooperazione frontaliere di competenze appropriate per rendere gli scambi e la cooperazione più dinamici. Esse sostengono i progetti che favoriscono l'integrazione di questo spazio e la realizzazione del suo potenziale umano, economico e ambientale, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e con quelli della politica di coesione europea. Esse rafforzano in particolare la cooperazione transfrontaliera in materia di sanità e d'interventi di soccorso alle persone. Esse adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia sociale, sanitaria, ambientale, di energia, d'istruzione, culturale e di trasporti. Le Parti incoraggiano il dialogo tra amministrazioni e parlamenti sul recepimento del diritto europeo al fine di evitare eventuali conseguenze pratiche pregiudizievoli per gli scambi nei bacini di vita frontaliere legate a differenze significative nelle misure adottate a titolo nazionale.
3. Le Parti approfondiscono la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni o coordinate.
4. Le Parti si adoperano per lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti transfrontaliera ferroviaria, stradale e marittima. Esse riconoscono l'interesse strategico dello sviluppo coordinato e sostenibile della mobilità ferroviaria transalpina. In questo spirito, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale assicurato dalle competenti Conferenze intergovernative settoriali.
5. Le Parti favoriscono la formazione dei parlanti bilingue in italiano e in francese nelle regioni frontaliere, valorizzando in tal modo l'uso delle due lingue nella vita quotidiana.
6. Le Parti studiano congiuntamente le evoluzioni dello spazio frontaliere, mettendo in rete i loro organismi di osservazione territoriale.
7. Un Comitato di cooperazione frontaliere, presieduto dai ministri competenti delle Parti, riunisce rappresentanti delle autorità locali, delle collettività frontaliere e degli organismi di cooperazione frontaliere, dei parlamentari e delle amministrazioni centrali. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno, può proporre dei progetti di cooperazione frontaliere in tutti gli ambiti delle politiche pubbliche, suggerendo soluzioni per la loro realizzazione, ivi incluse, a seconda dei casi, delle soluzioni convenzionali, legislative o regolamentari. Senza pregiudizio per le competenze delle autorità nazionali preposte alla gestione delle crisi, il Comitato può riunirsi, a richiesta di una delle Parti, anche nel caso di una crisi suscettibile d'incidere sui due lati del confine, al fine di consultarsi, nel formato appropriato, sulle misure più adeguate.

Articolo 11

Organizzazione

1. Le Parti organizzano con cadenza annuale un Vertice intergovernativo. In tale occasione, esse verificano l'attuazione del presente Trattato ed esaminano ogni questione prioritaria d'interesse reciproco. Ove possibile, le riunioni di coordinamento e di concertazione previste dal presente Trattato a livello ministeriale si tengono ai margini del Vertice. Un resoconto è presentato dai ministri competenti di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e al Presidente della Repubblica Francese.
2. Un programma di lavoro indicativo permette, quale mezzo della cooperazione italo-francese, di precisare gli obiettivi delle forme di cooperazione bilaterale previste dal presente Trattato. Tale programma è oggetto di un esame periodico e, ove necessario, è adattato senza ritardo agli obiettivi fissati di comune accordo.
3. Un membro di Governo di uno dei due Paesi prende parte, almeno una volta per trimestre e in alternanza, al Consiglio dei Ministri dell'altro Paese.
4. È istituito, a livello dei Segretari Generali dei Ministeri degli Affari Esteri, un Comitato strategico paritetico incaricato dell'attuazione del presente Trattato e del programma di lavoro. Esso definisce, in collegamento con gli altri ministeri coinvolti, le strategie e le azioni comuni e formula raccomandazioni sull'attuazione degli impegni assunti nel quadro del presente Trattato, di cui monitora e valuta l'applicazione. Il Comitato strategico paritetico si riunisce una volta l'anno prima del Vertice intergovernativo.
5. Le Parti s'impegnano a promuovere, con apposite intese tecniche tra le amministrazioni interessate, scambi di funzionari con cadenze regolari e attività di formazione congiunte.
6. Nell'ambito dei processi di trasformazione della pubblica amministrazione, le Parti rafforzano la loro cooperazione bilaterale attraverso incontri regolari e progetti comuni tra le rispettive amministrazioni pubbliche su temi d'interesse comune, in particolare la formazione, la digitalizzazione, l'attrattività della pubblica amministrazione, la parità di genere, l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e la conciliazione tra vita personale e vita professionale.
7. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza di entrambe le Parti all'Unione Europea.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Le divergenze o le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Trattato sono risolte in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
2. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Trattato, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima notifica.

3. Il Trattato ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di denunciarlo con un preavviso di almeno dodici mesi per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di essere in vigore al compimento di sei mesi dopo la data di ricezione della denuncia. Tale denuncia non mette in causa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dai progetti avviati nel quadro del presente Trattato.

4. Il Trattato può essere emendato o integrato per iscritto con il consenso delle Parti. Gli emendamenti e le integrazioni entrano in vigore secondo le previsioni di cui al paragrafo 2.

Fatto il 26 novembre 2021 a Roma in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e francese, le due versioni facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Francese

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Repubblica

Il Primo Ministro

Il Ministro dell'Europa e degli Affari Esteri
